



COMUNE DI TRECENTA

PROVINCIA DI ROVIGO

CONFERENZA DI SERVIZI – 11/03/2016

L'anno 2016, il giorno 11 (undici) del mese di marzo, alle ore 10.00, presso gli Uffici della Sezione Urbanistica, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Comune di Trecenta, avente per oggetto:

**Approvazione Piano di Assetto del Territorio
ed esame osservazioni pervenute.**

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Trecenta	Antonio Laruccia	Sindaco – delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 17/10/2011
Provincia di Rovigo	Arch. Paolo Marzolla	Funzionario tecnico- delega prot. 98656 del 11.03.2016
Regione Veneto	Arch. Vincenzo Fabris (Direttore della Sezione Urbanistica)	Direttore della Sezione Urbanistica in attuazione della DGRV n. 3090 del 03/10/2006

Sono inoltre presenti:

Arch. Lucia Scuderi	Regione Veneto – Dipartimento Territorio
Geom Riccardo Resini	Tecnico comunale

RICHIAMATO E PREMESSO

- Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08/10/2004;
- che in data 17/06/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Sindaco del Comune di Trecenta e l'Assessore alle politiche per il territorio della Regione Veneto;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 17/10/2011 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso



- le sedi municipali a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet del Comune e su quotidiani locali e quotidiani nazionali;
- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 182 del 23/09/2014 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006;
 - che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 3/10/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale in data 29/01/2016;
 - che per quanto riguarda il Quadro Conoscitivo, in base alle verifiche eseguite dalla competente struttura regionale riassunte nell'Istruttoria Tecnica allegata al provvedimento di validazione degli archivi digitali, è stato acquisito il relativo decreto del Direttore della Sezione Urbanistica n. 87 del 12/10/2015.
 - che l'accordo Regione/Provincia ex art. 48, comma 4 bis LR 11/2004 del 5/6/2012, in forza del quale la Provincia, per i procedimenti in itinere, rende al Comitato Tecnico Regionale un proprio parere sugli aspetti di competenza;
 - che in data 26/02/2016 prot. N. 75106 è stata indetta, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e convocata la Conferenza stessa per il giorno 11/03/2016 alle ore 10.00 presso la Sezione Urbanistica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Trecenta assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario il geom. Riccardo Resini, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Trecenta.

Gli elaborati oggetto di esame sono da ritenersi integrati dai pareri acquisiti e di seguito elencati:



- Ufficio Regionale del Genio Civile di Rovigo prot. 276819 del 09/06/2011;
- Commissione Regionale VAS n. 182 del 23/09/2014;
- Parere della Provincia di Rovigo n. P/GE 2014/5707 del 11/02/2015;
- Sezione Geologia e Georisorse prot. n. 281767 del 08/07/2015;
- Decreto del Direttore della Sezione Urbanistica n. 87 del 12/10/2015 di validazione del Quadro Conoscitivo;
- Sezione Agroambiente prot. 32121 del 27/01/2016;
- Valutazione Tecnica Regionale n. 9 del 29/01/2016;

Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto ne modificano parzialmente gli elaborati, e decidono di allegarli al presente verbale quale parte integrante.

Gli enti presenti in conferenza prendono atto del documento "Note in merito alle richieste contenute nel parere VTR del 29.01.2016", prodotto a seguito di approfondimenti compiuti della progettista del PAT, in merito ad alcuni elementi contenuti del parere VTR e che si allega, come parte integrante, al presente verbale.

La Provincia di Rovigo è stata sentita ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 in sede di Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della citata legge.

Quindi, la conferenza:



- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03/10/2006;



- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01/10/2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/11/2006;
- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale rispettivamente n. 36 dell' 17/10/2011;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 1322 del 10/05/2006 dal Genio Civile di Rovigo prot. 276819 del 09/06/2011;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 182 del 23/09/2014;
- VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27 della LR 11/2004, n. 9 del 29/01/2016.

Il Comune e la Regione come sopra rappresentati in Conferenza:

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di consiglio comunale n° 36 del 17/10/2011 con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n°9 del 29/01/2016 e agli atti in essa richiamati;
2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazioni di Consiglio sopracitate ed aggiornati costituenti il piano di assetto del territorio del Comune di Trecenta;

b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al P.A.T., composto da:

Progetto (elaborati progettuali - scala 1:10.000):

- TAV. A1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- TAV. A2 - Carta delle Invarianti
- TAV. A3 - Carta delle Fragilità
- TAV. A4 - Carta della Trasformabilità

Relazioni Elaborati (documenti relativi agli elaborati del Piano):

Relazioni tecniche

- TAV. A5 - Relazione tecnica
- TAV. A6 - Relazione di progetto
- TAV. A7 - Relazione sintetica

Norme Tecniche

- A8 - Norme Tecniche
- A8.1 - Allegato alle NTA



c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- ALL. A: Valutazione Tecnica Regionale n. 9 del 29/01/2016;
- ALL. B: Parere della Commissione Regionale VAS n. 182 del 23/09/2014
- ALL. C: Note in merito alle richieste contenute nel parere VTR del 29.01.2016

d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, stante

l'assenso di Comune e Regione, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale e domanda al Comune l'onere di aggiornare gli elaborati alle decisioni assunte dalla presente Conferenza di Servizi di cui al medesimo verbale.

Il segretario verbalizzante

Geom. Riccardo Resini

Venezia li, 11/03/2016

La conferenza si chiude alle ore

Per il Comune di Trecenta
Il Sindaco

Antonio Laruccia

Per la Provincia di Rovigo
Il tecnico delegato

Arch. Paolo Marzolla

Per la Regione Veneto
Il Direttore della
Sezione Urbanistica

Arch. Vincenzo Fabris

VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE

articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. 9 del 29 gennaio 2016

OGGETTO: Comune di Trecenta (RO)
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15, L.R. 11/2004

Premesso che:

- il Comitato previsto dall'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 29 gennaio 2016 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole al PAT del comune di Trecenta, ai sensi dell'articolo 15, L.R. 11/2004 e della delibera della Giunta regionale 3090/2006;
- l'amministrazione comunale e la provincia di Rovigo sono state invitate con nota del 27 gennaio 2016 prot. 31965/71.03.01 e il Comune ha partecipato alla seduta del Comitato del 29 gennaio 2016, mentre la Provincia non ha partecipato, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Direttore del Dipartimento Territorio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
- Vista la delibera della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 1131;
- Vista la delibera della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090;
- Vista la delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 24;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall'articolo 27, L.R. 11/2004, nel parere n. 9 del 29 gennaio 2016 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al progetto di PAT del comune di Trecenta, descritto in premessa, ai sensi dell'articolo 15, L.R. 11/2004, con le precisazioni, contenute nel citato parere 9/2016.

f.to arch. Vincenzo Fabris

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 1 di 1



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

PARERE**Argomento n. 9 del 29 gennaio 2016**

OGGETTO: Comune di Trecenta (RO)
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15 della L.R. 11/2004

PREMESSE

Con Deliberazione di Giunta n. 86 in data 12.06.2008 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Trecenta (RO) ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

Con nota n. 313120/57.09 in data 16.06.2008 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in data 17.06.2008 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra Comune di Trecenta (RO) e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 86 del 12.06.2008, esecutiva.

Il Comune ha successivamente predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 55 del 05.06.2008 della Commissione Regionale VAS.

Il Genio Civile di Rovigo con nota n. 276819 del 09.06.2011 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 17.10.2011 il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa **non sono pervenute osservazioni**. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al Comune.

Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 87 del 12.10.2015 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 182 del 23.09.2014 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 1 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il Piano di Assetto del Territorio *(Estratto dalla relazione di Piano)***1. Premessa**

Il comune di Trecenta è dotato di P.R.G. approvato con DGR n. 3801 del 05.12.2003, successivamente oggetto di alcune varianti parziali non sostanziali, che non hanno modificato l'impianto e il dimensionamento originario.

Il comune presenta una forma variamente articolata, attraversata in senso est – ovest dal Canalbianco; il Tartaro – Canalbianco costituisce peraltro la matrice storica dell'abitato di Trecenta. Dal Canalbianco si diparte, un'ampia fascia nel cui ambito sorgono i vari gorghi (Gorgo della Sposa, Zucolo, Gaspera, Magon e Gottazza) vincolati.

Trecenta conta 3.042 abitanti (al 01.01.2009) ed ha una superficie di 35,06 chilometri quadrati per una densità abitativa di 87,00 abitanti per chilometro quadrato.

Le Frazioni, Località e Nuclei abitati sono: Berguarina I, Berguarina II, Bignozza I, Borgo Bassa, Branzettina, Case Bon, Case Brancaloni, Case Destro Canale, Case Mirandola, Case Pavani, Cuoghe, Gorghi, Gorgo, Gorgo Spino, Marzanata, Pascolon, Pissatola, Sariano, Vallalta sul Canale, Vallalta sul Tartaro.

Sistema insediativo agricolo

L'area interessata dal PAT è costituita da una estesa pianura contrassegnata da zone agricole di discreta dimensione e in alcuni casi con una buona integrità sotto il profilo produttivo agricolo.

Il paesaggio agrario storico della pianura veneta, permeato dalla fusione di paesaggio naturale e dai segni dell'attività antropica, si è plasmato nei secoli secondo i ritmi che le attività di bonifica e di regolazione idraulica, hanno impresso nel territorio.

Le sistemazioni oggi più frequenti sono quelle alla "ferrarese" cioè con appezzamenti rettangolari in genere orientati a nord, più o meno baulati lungo l'asse longitudinale e bordati lungo i lati lunghi da scoline o fossi. Lungo i lati corti, di questi appezzamenti rettangolari, si trovano in genere da un lato la "capezzagna" aziendale e dall'altro il capo-fosso con funzioni di collettamento delle acque dei singoli fossi.

Sistema insediativo produttivo

Il sistema insediativo produttivo del comune di Trecenta è caratterizzato dal fatto che non esiste di fatto un polo produttivo forte, ma si rilevano sul territorio una serie di microaree, alcune poste in aderenza alle aree residenziali, altre più esterne e tutte sostanzialmente sature o in corso di completamento.

La popolazione attiva è in numero costante, come è in aumento per l'intera provincia, seppure con caratteristiche differenti nei diversi settori.

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 2 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Sistema infrastrutturale e della mobilità

Dal punto di vista viabilistico il territorio del P.A.T. non è mai stato coinvolto direttamente da viabilità di livello superiore, infatti la Strada Statale n° 482 scorre a nord-ovest del territorio, mentre la S.S. n° 434, Transpolesana, rimane a nord-est, a circa 700 metri dal confine comunale; si deve rilevare dunque che i collegamenti viari di livello intercomunale sono sempre stati carenti ed a tale difficoltà è in parte da attribuire il relativo isolamento di Trecenta.

In merito a ciò si richiama l'esistenza di un progetto preliminare predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Rovigo che prevede una viabilità a sud-est del capoluogo, di livello intercomunale, che collegherà la Superstrada Transpolesana con la Strada Eridania. Tali previsioni progettuali poggiano sulla necessità di dotare il territorio comunale di una nuova viabilità di servizio al Monoblocco ospedaliero, che permetterebbe di risolvere il traffico funzionale all'ospedale senza interferire con quello urbano e costituirebbe un'occasione anche per altri fatti territoriali determinando le condizioni per nuovi potenziali sviluppi di attività produttive e terziarie.

Si richiama inoltre la progettazione in corso, da parte di Veneto Strade, della Nogara-mare che prevede una riqualificazione funzionale della Superstrada Transpolesana con una bretella di collegamento con la SP 1 e SP 12 che permetterà un più veloce accesso alla struttura ospedaliera di Trecenta.

Per quanto riguarda il sistema di infrastrutturazione idrografico, è in corso un progetto integrato, promosso dal Consorzio di Sviluppo del Polesine, per la "valorizzazione del sistema fluviale Fissero-Tartaro-Canalbiano-Po di Levante" che coinvolge il comune di Trecenta insieme ai comuni limitrofi di Arquà Pol., Villamarzana, Frassinelle Polesine, Pincara, Ceregnano, Fiesse Umbertino, Polesella, Rovigo, Canda, Bagnolo di Po, San Bellino e Castelguglielmo, in un'ottica volta alla creazione nel territorio di nuove prospettive di sviluppo rivolte ad un turismo alternativo a quello tradizionale.

Sistema idrogeologico e di difesa del suolo

Il territorio è attraversato lungo il confine meridionale da due alvei fluviali, la Fossa Maestra, caratterizzata dal tracciato tortuoso in quanto meno soggetta ad interventi artificiali di sistemazione e di rettifica, e dal Canalbiano, il cui tracciato appare decisamente lineare a seguito dei vari interventi effettuati dagli anni 60 in poi, per renderlo navigabile.

Ovviamente anche le caratteristiche della vegetazione risentono degli aspetti diversificati e si ha quindi una percezione di visuale articolata ed in continua variazione, per la Fossa maestra, delimitata da strade arginali, poste decisamente in rilievo rispetto all'alveo fluviale, molto incavato, determinando quindi un paesaggio vario, sia per i caratteri fisici di impianto, sia per la vegetazione composta prevalentemente da silici, pioppi e robinie, posti alternativamente su aree a quote più alte ed a quote più basse.

Sistema ambientale, storico-culturale e paesaggistico

L'area interessata dal PAT è costituita da una estesa pianura contrassegnata da zone agricole di discreta dimensione e in alcuni casi con una buona integrità sotto il profilo produttivo agricolo. L'assetto insediativo

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 3 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

presenta caratteri di particolare interesse in particolare laddove legato al patrimonio di antica origine (centro storico, ville, edilizia rurale sparsa).

Se fino alla metà del '900 questo territorio ha mantenuto pressoché intatta questa ricchezza storica, architettonica e culturale, successivamente la trasformazione urbana ha comportato emarginazione ed impoverimento dell'edilizia di antica origine, solo in parte contrastata dalla legislazione urbanistica regionale di tutela e salvaguardia di questo patrimonio; rimane solo parzialmente compiuto il passaggio dalla protezione del singolo oggetto edilizio, a quella più generale del contesto nel quale lo stesso è inserito.

3. Dimensionamento del PAT

Il dimensionamento demografico complessivo per il Comune di Trecenta, dovrebbe passare, secondo proiezioni statistiche dalle 3.161 unità, rilevate al 31/12/2000, ad almeno 3.400 – 3.450 unità, recuperando il dato demografico del 1991. Tale incremento si concentra prevalentemente nel capoluogo per i caratteri urbani presenti come servizi vari e vicinanza al luogo di lavoro.

Considerato che il PAT ipotizza per il prossimo decennio un incremento della popolazione giustificato anche dalle infrastrutture di trasporto che saranno nel prossimo futuro potenziate si ritiene adeguato al fabbisogno comunale, un carico aggiuntivo residenziale di 217.000 m³.

Per quanto riguarda il carico aggiuntivo produttivo, si è ritenuta adeguata una superficie di 70.000 m²

Verifica dotazione aree a standard

Gli standard futuri totali sono pari a 446.325 mq.

4. La SAU

Trecenta rientra tra i Comuni di pianura e ha un rapporto tra Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) e Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.) superiore alla media regionale, riferita all'anno 2000 pari al 61,3%

Conseguentemente, applicando l'indice di trasformabilità determinato dalla Regione nella percentuale dell'1,30% della S.T.C., la massima superficie trasformabile per decennio di validità del P.A.T. è pari a ha 38,451, come si evince dal prospetto che segue:

S.T.C. ha 3.502,194

S.A.U. ha 2.688,868

rapporto S.A.U. / S.T.C.: ha $2.688,868 / 3.502,194 = 76,80 \% < 61,3\%$

parametro di trasformabilità: 1,30 di S.T.C.

S.A.U. massima trasformabile: ha $2.688,868 \times 1,30 =$ ha 34,955

A tale quantità il Comune apporta, come previsto dalla normativa vigente, un aumento del 10%: ha $34,955 \times 1,10 =$ ha 38,451

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 4 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

5. La VAS

Il Rapporto Ambientale (RA) è stato redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 42/2001/CE sulla VAS e seguendo la procedura indicata nell'allegato C alla DGR n. 3262 del 24.10.2006. La Commissione VAS si è espressa con parere n. 182 del 23.09.2014.

6. Elaborati di progetto

Il Piano è dotato di una serie di elaborazioni che di fatto compongono il quadro conoscitivo, e delle seguenti elaborazioni che costituiscono di fatto la parte progettuale:

Progetto (elaborati progettuali - scala 1:10.000):

- TAV. A1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- TAV. A2 – Carta delle Invarianti
- TAV. A3 – Carta delle Fragilità
- TAV. A4 – Carta della Trasformabilità

Relazioni Elaborati (documenti relativi agli elaborati del Piano):**Relazioni tecniche**

- TAV. A5 - Relazione tecnica
- TAV. A6 - Relazione di progetto
- TAV. A7 - Relazione sintetica

Norme Tecniche

- A8 - Norme Tecniche
- A8.1 – Allegato alle NTA

Gli ATO

Il PAT di Trecenta individua 3 ATO.

Il territorio di Trecenta viene suddiviso in:

- A.T.O. "A" con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico
 - A1 "BORGO BASSA"
 - A2 "GORGHI"
- A.T.O. "R" con prevalenza dei caratteri residenziale integrato
 - R1 Trecenta
 - R2 Sariano

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 5 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- R3 Pissatola

- A.T.O. "P" con presenza dei caratteri misto a dominante produttivo
 - P1 zona artigianale

Principali azioni strategiche previste per gli A.T.O. agricoli-residenziali integrati

- Tutelare i caratteri del paesaggio agricolo e il recupero del patrimonio esistente attualmente in abbandono o sottoutilizzato
- Confermare le vigenti capacità edificatorie residue del P.R.G., mentre per quanto riguarda la nuova edificazione si dovrà fare riferimento alle aree di edificazione diffusa riportate nella tavola 4, entro le quali gli interventi dovranno essere indicati puntualmente in sede di PI
- Sviluppare "eccellenze" paesaggistiche e della fruizione del territorio attraverso l'individuazione di coni visuali
- Prevedere funzioni residenziali per le aree di edificazione diffusa
- Prevedere funzioni turistico-ricreative compatibili con la produzione agricola ed i primari obiettivi di tutela paesaggistica, per le aree agricole a ridosso dei centri abitati o in prossimità delle principali infrastrutture
- Individuare il sistema di aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento

Principali azioni strategiche previste per gli A.T.O. con prevalenza del sistema residenziale integrato:

- Confermare il sistema di tutela degli elementi storico-monumentali secondo le indicazioni e le prescrizioni del vigente P.R.G.
- Individuare e prevedere norme di tutela del centro storico
- Salvaguardare gli spazi aperti degli edifici pubblici in genere e di quelli storici in particolare.
- Contenere lo sviluppo urbano in forme omogenee.
- Riqualificare gli ambiti residenziali attenendosi ad una serie di prescrizioni adeguatamente esplicitate ed approfondite nelle NT.
- Confermare le vigenti capacità edificatorie residue del P.R.G. e introdurre incrementi di aree potenzialmente trasformabili a completamento dei nuclei urbanizzati.
- Potenziare i servizi di interesse comune di maggior rilevanza
- dotare di 30 mq/ab di standard
- Individuare il sistema di aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento

Principali azioni strategiche previste per gli A.T.O. con prevalenza del sistema insediativo – produttivo:

- Confermare la configurazione dei nuclei produttivi comunali specializzati, al fine di ottimizzare l'uso delle infrastrutture.

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 6 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- Prevedere la realizzazione della viabilità a sud-est del capoluogo, di livello intercomunale, che collegherà la Superstrada Transpolesana con la Strada Eridania.
Prevedere la realizzazione bretella di collegamento con la SP 1 e SP 12 verso la struttura ospedaliera di Trecenta.
- Prevedere la realizzazione di opere stradali di messa in sicurezza della viabilità.
- Prevedere la realizzazione di strutture turistiche – ricettive anche attraverso l'individuazione di contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi.
- Attribuire funzioni quali:
 - Utilizzazioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente;
 - Funzioni industriali, commerciali, artigianale, logistiche e impianti tecnici.

PARERI**Parere del Genio Civile di Rovigo**

Il Genio Civile di Rovigo, con nota prot. n. 276819 del 09.06.2011, ha espresso, in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, il proprio parere favorevole con prescrizioni.

Sezione Geologia e Georisorse - Osservazioni geologiche

Il geologo regionale con proprio parere n. 281767 in data 08.07.2015 ha evidenziato quanto segue:

“Quadro Conoscitivo

L'aspetto geologico è rappresentato dalla prevista serie cartografica (tavola Geolitologica, tavola Geomorfologica e tavola Idrogeologica) e da una relazione geologica illustrativa.

Gli elaborati forniti, datati marzo-agosto 2010, sono stati realizzati secondo gli specifici indirizzi della DGR 615/1996 e della DGR 3811/2009. I contenuti di tali elaborati sono esaustivi delle tematiche esposte.

Progetto

Sulla documentazione di Progetto del PAT, elaborati in data settembre 2011, si evidenzia quanto segue.

La tavola n. 1 Carta dei Vincoli riporta come vincoli alcuni elementi di interesse della scrivente Struttura regionale:

- vincolo sismico. Il Comune è inserito in base all'OPCM 3274/2003 in zona sismica 3 con accelerazione attesa compresa tra 0,075 e 0,100 g;
- vincolo PAI. Rientra nel Bacino interregionale Fissero – Tartaro – Canalbianco il cui Piano di Assetto Idrogeologico determina su tutto il territorio una pericolosità moderata P1 per scolo meccanico. La tavola individua, inoltre, alcune aree soggette a rischio idraulico in riferimento al PAI che però non corrispondono a quanto esplicitato dagli elaborati disposti dall'Autorità di Bacino; sono, infatti, indicati ambiti soggetti a problematiche idrauliche individuati dal Consorzio di Bonifica e/o dal PTCP. La tavola

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 7 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

dei Vincoli deve essere, pertanto, in tal senso modificata. Va anche verificato se le perimetrazioni derivanti dal Consorzio di Bonifica o dal PTCP comportino di fatto un vincolo preordinato.

La tavola n. 2 Carta delle Invarianti riconosce come invarianti di interesse geologico i gorgi, il paleoalveo del Tartaro e i paleoargini del Po di Adria, del Tartaro e della Fossa Maestra. Al riguardo si rileva che i paleoargini individuati nella tavola sono richiamati nelle norme tecniche (art. 22) come invarianti paesaggistiche; la corrispondenza tra elementi cartografati e quelli normati deve essere univoca. Inoltre, i gorgi sono segnalati sia come elementi areali sia puntuali; le dimensioni di tali elementi sono tali da poter essere cartografati tutti come areali, di conseguenza la simbologia puntuale può essere omessa. Si riscontrano pure alcuni areali di natura ambientale, verosimilmente corrispondenti a terrapieni di rettifica fluviale, non segnalati nella legenda della tavola.

Sono anche individuati due geositi (il Gorgo della Sposa e un tratto del Palealveo del Tartaro) tutelati tuttavia dalle stesse norme delle invarianti.

La tavola n. 3 Carta delle Fragilità classifica il territorio in base alla compatibilità geologica, distinguendo come aree "idonee a condizione" le zone interfluviali, quelle con problematiche idrogeologiche e quelle di dosso fluviale (dove è ubicata la quasi totalità dell'edificato). Sono individuate come aree "non idonee" gli ambiti fluviali, i gorgi e gli altri siti di emergenza della falda idrica.

Sono, inoltre, segnalate le aree a dissesto idrogeologico soggette ad esondazioni o a ristagno idrico.

Per quanto riguarda la tavola n. 4 Carta della Trasformabilità dal confronto con la Carta della Compatibilità geologica si rileva quanto segue nei riguardi degli ambiti individuati come linee preferenziali di sviluppo insediativo.

In località Pissatola (ATO R/2) ricadono in area idonea a condizione di tipo B di dosso fluviale con norma tecnica all'art. 27.

Anche nel capoluogo (ATO R/1) ricadono su area idonea a condizione di tipo B di dosso fluviale ad eccezione di quelli previsti a sud-ovest dell'abitato che sono ubicati su area a condizione di tipo A interfluviale con norma tecnica all'art. 26.

In località Sariano (ATO R/3) sono poste su area idonea a condizione di tipo B di dosso fluviale con possibile estensione per quelle ad est in area a condizione di tipo A interfluviale.

Gli ambiti di sviluppo produttivo dell'ATO P/1 ricadono su area a condizione di tipo A interfluviale.

Si fa, inoltre, notare che un limitato settore dell'edificazione diffusa posta tra i corsi del Canalbionco e della Fossa Maestra è situato in area classificata non idonea, come pure una minima parte dell'edificazione diffusa al confine sud-occidentale del territorio.

Sulle Norme Tecniche (elaborato in data settembre 2011) si evidenzia quanto di seguito esposto.

Art. 7 – Vincolo sismico

Tra i riferimenti legislativi va modificato quello della DGR 3308/2008 con DGR 1572/2013.

Art. 25 – Compatibilità geologica ai fini urbanistici

Al punto 25.2 va stralciata la frase "e con il parere preventivo del servizio geologia regionale" e alla fine va opportunamente sostituita la frase "in variante a quella adottata e/o approvata" con "senza che ciò comporti variante al PAT".

Art. 28 – Aree idonee a condizione con problemi idrogeologici (tipo C)

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 8 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Si evidenzia che l'elaborato di riferimento (Tav. n. 3 Carta delle Fragilità) non distingue le aree a ristagno idrico (IDR01) dalle aree esondabili (IDR02). Pertanto, la norma in questione deve essere riferita alla carta Idrogeologica del quadro conoscitivo che differenzia appunto le due tipologie di dissesto.

Art. 30 – Aree esondabili o a pericolo ristagno idrico

Al punto 30.2, analogamente a quanto indicato per l'art. 25, va stralciata la frase “e con il parere preventivo del servizio geologia regionale” e alla fine va opportunamente sostituita la frase “in variante a quella adottata e/o approvata” con “senza che ciò comporti variante al PAT”.

Si fa presente, inoltre, che:

- Nelle Norme Tecniche, tra i vincoli derivanti da pianificazione di livello superiore va inserito un articolo specifico che richiami il Piano di Assetto Idrogeologico vigente, anche se ciò è accennato al punto 30.1.
- La presenza del fronte strutturale sepolto ed attivo determinato dalla spinta appenninica verso la pianura Padana, ha conseguito, per il territorio di diversi Comuni della fascia in sinistra Po, la classificazione in zona sismica 3 diversamente dal resto dei Comuni del Polesine. Per tale motivo si ritiene necessario, anche in conseguenza degli eventi sismici recentemente accaduti, che la progettazione degli interventi edificatori ed infrastrutturali sia verificata, ai sensi del D.M. 14/1/2008, anche in relazione ai possibili fenomeni di liquefazione dei terreni di fondazione. A tale proposito si auspica l'esecuzione di uno studio di microzonazione sismica del territorio da realizzarsi secondo i criteri e gli indirizzi disponibili in materia.
- Nel caso in cui l'Amministrazione comunale abbia avuto comunicazione della presenza sul proprio territorio di siti individuati tramite telerilevamento e che presentano tracce di stress vegetazionale dovuto a diverse cause tra cui la possibile presenza di materiali/rifiuti sepolti, ne deve tener conto in caso di qualsiasi intervento previsto nei siti stessi e nella pianificazione urbanistica.
- Per tutto quanto riguarda la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee va fatto specifico riferimento al Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni.”.

Sezione Agroambiente – Osservazioni agronomiche

La Sezione Agroambiente, con proprio parere prot. n. 32121 del 27.01.2016, ha evidenziato quanto segue:

“Quadro conoscitivo – Studio Agronomico

Ai fini della valutazione del Quadro conoscitivo del PAT in oggetto, con particolare riferimento alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale, si fa riferimento a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR. n. 3811 del 09/12/2009, in particolare l'Allegato B2, che forniscono le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali.

Si fa innanzitutto presente che, per quanto attiene l'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici del territorio del Comune in oggetto, nella relazione specialistica intitolata “*Relazione agronomica*” (2011) redatta dal professionista incaricato sono stati illustrati, al capitolo 3, vari aspetti conoscitivi.

Le analisi agronomiche hanno trovato, inoltre, trasposizione nei seguenti elaborati cartografici che, unitamente alla relazione agronomica, individuano e rappresentano graficamente gli elementi considerati a fondamento delle scelte pianificatorie comunali, specificatamente per quanto attiene al settore agro-ambientale del territorio comunale.

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 9 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- tav. 1 - Copertura suolo agricolo;
- tav. 2 - Superficie agricola utilizzata;
- tav. 3 - Caratteristiche chimico- fisico- idrauliche;
- tav. 4 - Carta dei Sistemi ecorelazionali;
- tav. 5 - Categorie forestali;
- tav. 6 - Elementi produttivi strutturali.

Per quanto riguarda gli elaborati dello studio agronomico, si illustrano di seguito alcune sintetiche considerazioni sulla verifica dei contenuti essenziali del suddetto Quadro Conoscitivo e, nonostante l'accuratezza con la quale sono stati sviluppati gli elementi informativi e valutativi, si formulano alcune osservazioni al fine di consentire eventuali integrazioni e perfezionamenti.

Suolo-sottosuolo

Copertura del suolo agricolo

Nella tav. 1 "*Copertura del suolo agricolo*" e al cap. 3.1 della *Relazione Agronomica* si riscontra l'individuazione e la rappresentazione delle categorie di uso del suolo in ambiente coltivato, come da legenda di Corine Land Cover e come specificato nell'All. B alla DGR n. 3811/2009 per il tema c0506031.

Si rinviene dalla cartografia, con l'integrazione di quanto specificato in relazione agronomica, che la categoria d'uso del suolo con la maggiore percentuale d'estensione nel territorio comunale è quella a seminativi, ad indirizzo maidicolo-foraggicolo-bieticolo; si rinviene poi un'apprezzabile presenza di coltivazioni legnose agrarie (vigneti e frutteti) e di arboricoltura da legno.

Nella tav. 5 "*Categorie forestali*", vengono individuate piccole aree di formazioni forestali antropogene e saliceti. In relazione agronomica viene specificato che, dal un rilievo sul campo, si tratta di alberi da legno.

Classificazione agronomica dei suoli

Nella tav. 3 "*Caratteristiche chimico- fisico- idrauliche*" e al cap. 3.2 della *Relazione Agronomica* il territorio comunale viene distinto in tre classi agronomiche (I-II-III) in base al metodo della Land Capability Classification (LCC). In proposito, come descritto in relazione agronomica, si evidenzia che sono i terreni di classe II a caratterizzare la maggior parte del territorio comunale (2.696 ha), a confermarne la vocazione agricola. Si rinvencono, inoltre, in minor estensione terreni di classe I (494 ha), e limitata estensione di terreni in classe III (310 ha), lungo il Canal Bianco e a sud-est del territorio comunale.

Economia e società – Agricoltura

Superficie agricola utilizzata

Nella tav. 2 "*Superficie agricola utilizzata*" viene rappresentata la SAU comunale che, in base a quanto dichiarato in relazione agronomica ammonta a 2.872 ettari; da tale valore è stato sottratto il 10% di strade poderali, scoline e fossi, con un risultato netto 2.584,851 ettari.

Da verifiche effettuate tramite elaborazioni in ambiente GIS, emerge che la SAU, come da shapefile SAU c1016151 e come sommatoria delle categorie di uso del suolo, aventi le caratteristiche specificate nell'All. B2 alla DGR n. 3811/2009, estratte dal fileshape_CopSuoloAgricolo, ammonta a 2.872 ettari al lordo. Tale valore corrisponde al valore lordo dichiarato in relazione.

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 10 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Scelte Progettuali

Si fa presente che, per quanto attiene specificatamente al PAT del Comune in oggetto, oltre alla Relazione di progetto e alle Norme tecniche, volte rispettivamente a verificare e valutare la sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte progettuali, nonché a definirne le direttive, le prescrizioni ed i vincoli, sono stati esaminati, in quanto costituenti le scelte progettuali, i seguenti elaborati grafici:

- Elab. 1 - *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;*
- Elab. 2 - *Carta delle Invarianti;*
- Elab. 3 - *Carta delle Fragilità;*
- Elab. 4 - *Carta della Trasformabilità.*

Relativamente alla tav. 2 *Carta delle invarianti*, nel territorio agricolo si rinvenivano alcune invarianti di natura paesaggistica divise in elementi areali (il gorgo Malopera già individuato come bellezze d'insieme), elementi lineari (via Gorgo Spino quale percorso storico di collegamento tra i centri di Bagnolo di Po e il centro di Trecenta; via Cuoghe quale storica testimonianza di sistemazione stradale agraria ancora in macadam; via Scardovara come strada arginale dello Scolo Malopera; argine in sinistra idraulica del Canabianco; argine in sinistra idraulica della Fossa Maestra). E' stato individuato anche un elemento lineare di natura ambientale (argine in destra idraulica del Canabianco).

Non si rilevano invarianti di natura agricolo-produttiva.

Relativamente alla *Carta della Trasformabilità*, tra i valori e le tutele culturali vengono individuati, oltre alle ville venete e agli edifici e complessi di valore monumentale testimoniale (D.Lgs. 42/2004), gli edifici e complessi di valore monumentale testimoniale con grado di protezione imposto dal PAT/PI.

Parte del territorio agricolo è inoltre interessato dai valori e tutele naturali, individuando gli elementi della rete ecologica locale.

Tra le azioni strategiche, rispetto al territorio agricolo, si rilevano gli ambiti di edificazione diffusa in molti casi più ampi rispetto alla reale consistenza edificatoria esistente. Gli *Atti di indirizzo*, nell'ambito delle tematiche della Carta della trasformabilità, prevedono che l'Amministrazione comunale possa individuare gli ambiti di "Edificazione diffusa" definiti quali "ambiti con caratteristiche di nucleo, di cui in gran parte già previsti dal PRG vigente, ai quali non va applicata direttamente la disciplina per l'edificazione in zona agricola (art.44 della L.R. 11/2004)". Le note della scheda tematica del citato documento specificano che "vanno inseriti in questa classe le zone E4 (qualora non censite come Centro storico) e le aree già zonizzate con classificazione residenziale dal PRG vigente, come le C1 extraurbane." Si sottolinea che si tratta infatti di ambiti che si riferiscono a insediamenti sparsi di una certa consistenza ricadenti in zona agricola, che non hanno più alcun rapporto funzionale con l'attività agricola che, in molti casi, ne ha dato origine. Si tratta, quindi, di nuclei oggi prevalentemente residenziali la cui origine non deriva da un preciso processo pianificatorio urbanistico che, pur non presentando caratteristiche tali da poter essere considerati come città consolidata, sono caratterizzati dalla presenza di edificato di un certo rilievo – spesso identificato con un toponimo che ne riconosce il carattere di borgo – oppure da edificazione diffusa che non è in contrasto con l'uso agricolo del territorio. Di norma si rileva una corrispondenza di tali ambiti con le zone E4 e con le aree di completamento extra-urbane e/o periurbane, poiché i criteri di individuazione sono analoghi.

Si richiede quindi di verificare l'esatta consistenza dei nuclei rurali ed eventualmente correggere l'individuazione effettuata nella tavola 4.

Inoltre, sempre con riferimento alla tutela del territorio agricolo, è stato verificato lo sviluppo degli

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 11 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili previsti dall'art. 13 della LR n. 11/2004, nonché l'individuazione di quanto disposto dagli artt. 43 e 44 della medesima legge regionale; pertanto, di seguito, si espongono i seguenti rilievi articolati per punti.

Determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) - (art. 13, lett. f)

In relazione agronomica viene dichiarato che il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola ammonta a 38,451 ettari.

All'art. 57 delle NTA viene invece dichiarato che la superficie massima trasformabile ammonta a 34,955 ha. Inoltre, nell'ambito dell'articolo normativo, viene illustrato il calcolo della SAU trasformabile con dati di SAU esistente (netta e lorda) differenti da quelli indicati in relazione agronomica, come richiesto dalla DGR n. 3650/2008; si prescrive pertanto l'uniformità e corrispondenza dei dati della SAU in tutti gli elaborati del piano, con l'indicazione di un dato certo di SAU trasformabile.

• *Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio (comma 1, lett. c) dell'art. 43).*

Si fa presente che – ai sensi dell'art. 43 della LR n. 11/2004, comma 1, lett. c) – i “limiti fisici alla nuova edificazione” (b0402061) individuano specificatamente ambiti in zona agricola entro i quali è inibita la nuova edificazione così come definita dall'art. 44 della LR n. 11/2004. Al contrario i “limiti fisici all'espansione” (b0402112) si configurano invece – ai sensi dell'art. 13 della LR n. 11/2004 – come limiti alle espansioni previsti dal PAT. Questi concorrono sia alla tutela dei terreni destinati all'attività agricola in rapporto ai fenomeni di conflittualità urbano-rurale di tipo “quantitativo” (sottrazione dei terreni migliori alla agricoltura, inquinamento dell'acqua destinata alla irrigazione, ecc.), sia alla salvaguardia degli aspetti “qualitativi” del territorio rurale, individuabile nel riferimento alle “caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio”.

Nell'elaborato 4 non si rinvencono limiti fisici alla nuova edificazione nella zona agricola (b0402061), tali da definire ambiti entro i quali è inibita la nuova edificazione così come definita dall'art. 44 della LR n. 11/2004.

Sono invece stati individuati solo alcuni limiti fisici all'espansione (b0402112) relativi alle linee preferenziali di sviluppo insediativo a dominante residenziale o produttiva, ma nominati erroneamente come limiti all'edificazione: si prescrive di rinominare in legenda della Tav. 4 e nelle NT del PAT i limiti fisici alla nuova edificazione come limiti all'espansione.

Infine, si esprimono alcuni rilievi e prescrizioni in ordine alle Norme Tecniche (NT) del PAT, relativamente all'articolato o parte di esso da rettificare o modificare come di seguito esposto.

Art. 8 – Insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali da salvaguardare e valorizzare

Si rileva innanzitutto che il riferimento legislativo non può essere alla LR 24/85, in quanto legge regionale ormai superata. Si prescrive di aggiornare i riferimenti normativi degli articoli delle NT ai vigenti disposti di legge.

Inoltre la LR 11/2004 ha superato la definizione di “annessi rustici” sostituendola con quella di “strutture agricole produttive” e quindi si richiede di rivedere l'articolo e correggerlo in tal senso.

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 12 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Art. 17 – Elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto: Allevamenti zootecnici intensivi

Viene chiarito che il PAT non ha individuato sul territorio allevamenti con caratteristiche tali da definirsi intensivi, ma nella tavola 1 vengono individuate le strutture agricolo-produttive di classe dimensionale 2 e 3. Si prescrive, per chiarezza e per corrispondenza tra il titolo e il contenuto del dispositivo e della tavola 1, di modificare il titolo in “*Elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto: Allevamenti zootecnici*”, eliminando il termine “*intensivi*”.

Si prescrive di precisare il disposto del comma 17.1 nel modo seguente: Il PI provvederà ad accertare in modo puntuale gli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il censimento effettuato dal PAT sulla base di un'indagine e schedatura puntuale, e della consistenza potenziale degli allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri di cui alla DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5, al fine di individuare le rispettive fasce di rispetto generate dai medesimi e determinare le distanze minime reciproche dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto”.

Si prescrive la modifica del comma 17.2 delle *Direttive* con il seguente disposto: “Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti evidenziate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:

– rinvviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle “migliori tecniche disponibili”, al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);

– disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.”

Art. 33 – Aree di edificazione diffusa

Al comma 33.1, tra gli obiettivi che il PI si prefigge per l'attuazione dei nuclei di edificazione diffusa, si prescrive di aggiungere anche il seguente: “- la verifica della compatibilità della residenzialità diffusa con le attività agricole esistenti (sulla scorta delle analisi degli ordinamenti produttivi) al fine di evitare fenomeni di conflittualità tra usi alternativi del territorio”.

Art. 34 – Aree di riqualificazione e riconversione

Al par. 34.1 viene chiarito che “*Trattasi di aree interessate da complessi/edifici non residenziali che si trovano a ridosso dell'edificato residenziale compromettendo la qualità urbana del territorio interessato.*

La definitiva trasformazione di dette aree potrà condurre alla loro riqualificazione e riconversione diventando, a tutti gli effetti, parte della città, con funzioni integrate di tipo residenziale, direzionale, terziaria e di servizi anche a supporto del centro e delle frazioni.”. Tuttavia, nella tav. 4 viene individuata

¹ Il P.I., qualora si manifestino gravi disagi di natura ambientale che coinvolgano il vicino abitato, potrà stabilire anche attraverso l'applicazione del Credito Edilizio le modalità operative per la delocalizzazione e per la predisposizione del Piano Urbanistico Attuativo necessario alla riqualificazione e riconversione dell'area interessata.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

un'area indicata in legenda come "ex base militare", che non presenta le caratteristiche descritte nel corrispondente articolo sopra richiamate.

Si chiede, pertanto, di modificare il disposto citato e le successive direttive, al fine di renderle adeguate alle caratteristiche dell'area rilevata nella tav. 4.

Si prescrive altresì lo stralcio del par. 34.5, in quanto è compito del PAT e non del PI individuare aree di riqualificazione e riconversione.

Art. 35 – Limiti fisici alla nuova edificazione

Come precedentemente rilevato, quelli che sono stati individuati dal PAT sono i "limiti all'espansione" (classe b0402112). Si prescrive pertanto di cambiare il titolo dell'articolo in oggetto e, in generale, in tutte le NT modificare la dicitura di tali limiti.

Art. 39 – Zone a prevalente destinazione agricola

Si rileva preliminarmente che il par. 39.1 deve essere modificato, specificando che "Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive" e che "in area agricola l'edificazione è disciplinata dal Titolo V della LR 11/04 e smi e dagli Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d)". Al par. 39.2 si prescrive inoltre di aggiungere le parole "dal PAT" dopo il termine "individuati" (Il P.I. potrà prevedere modalità di applicazione del credito edilizio per interventi finalizzati all'eliminazione di immobili o di attività individuati DAL PAT come incompatibili dei quali ne abbia programmato il trasferimento).

Sempre al par. 39.2 viene fatto riferimento all'applicazione del credito edilizio alle opere incongrue, che peraltro non sono state individuate dal PAT. Si prescrive, pertanto, lo stralcio del disposto citato o l'integrazione del PAT con l'individuazione delle opere incongrue.

Si suggerisce inoltre di integrare la normativa del territorio agricolo con le seguenti disposizioni:

"1- Riqualificazione del territorio agricolo

Il Comune promuove la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale, tutela e valorizza le aziende agricole presenti nel territorio. A tal fine il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, azioni preordinate a:

- incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio, legati alle diverse vocazioni riscontrate (zootecnica ecc.), attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, con l'utilizzo anche delle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) opportunamente coordinate dal Comune;
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;
- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall'agricoltura.

I PI promuovono le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:

- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;
- mantenimento delle alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali singoli o associati (alberature, piantate, siepi, ecc...) di valore naturalistico e/o storico – ambientale, con possibilità di integrare la

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 14 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

vegetazione esistente con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale, disposti in coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei fondi e con la configurazione orografica del suolo;

- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- mantenimento della trama di fondo dell'assetto agrario;
- mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, della rete scolante;
- cura dei corsi d'acqua, con particolare riferimento all'assetto e alla sistemazione delle sponde e degli attraversamenti.

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Non sono consentiti i seguenti interventi:

- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione del PAT o del PI e di quelle poste al servizio della attività agricola, degli edifici esistenti, delle attività turistico-ricettive e/o delle attività legate alla rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto (percorsi di immersione rurale – ciclo pedonali ed aree di sosta);
- l'introduzione di specie vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità o di esigenze fito - sanitarie; è comunque consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante, previo parere delle autorità competenti;
- le recinzioni devono essere realizzate con tipologie ed uso di materiali tradizionali.

2 - Edifici e manufatti esistenti

Fatte salve le disposizioni date per gli immobili di valore culturale, sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dalla LR n. 11/2004 e s.m.i, articoli 44 e 45.

3 - Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo

Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

Il PI predispone una schedatura puntuale delle strutture agricole produttive non più funzionali alla conduzione del fondo ai sensi dell'art. 43 della LR n. 11/2004, comma , lett d), riportante:

- le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
- i riferimenti catastali;
- l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;
- la tipologia e consistenza degli allevamenti;
- l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative alle superfici, ai volumi e loro uso;
- riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità compensativa.
- La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d'uso compatibili con la zona agricola ed altresì da una valutazione del carico urbanistico ammissibile per destinazione (residenza e attività connesse).

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 15 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se gli immobili interessati:

- dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni;
- sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel P.I.

4 - Nuova edificabilità

Nel territorio agricolo sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della L.R. n. 11/2004.

5 - Interventi di trasformazione del territorio agricolo

Gli interventi consentiti devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia podereale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc.

Il PI valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti, per la realizzazione di:

- infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;
- interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (boschi, eliminazione di elementi detrattori di qualità o fonte di effetti negativi sull'ambiente, fasce tampone e barriere di mitigazione per elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale, ecc.);
- interventi per la fruizione del territorio agricolo.

6 - Miglioramenti fondiari

Le modificazioni del terreno connesse con la coltura dei fondi rustici non devono snaturare le conformazioni orografiche attuali, né alterare gli equilibri idraulici del suolo o incidere negativamente sul contesto ambientale e sui suoi caratteri significativi."

Art. 43 – Edifici e complessi di valore monumentale, testimoniale e relative aree di pertinenza

Al par. 43.3 si prescrive lo stralcio della frase: "E' comunque demandata al P.I., in coerenza con i contenuti del presente articolo, la possibilità d'individuare ulteriori immobili ritenuti meritevoli di tutela e/o valorizzazione", in quanto compito del PAT e non del PI.

Art. 57 – Superficie Agricola Trasformabile

Come precedentemente rilevato, si prescrive di rivedere il calcolo della SAU coerentemente con i dati riportati nella relazione agronomica, sia per quanto riguarda la SAU esistente che quella trasformabile."

Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica

La commissione regionale V.A.S. con parere n. 182 del 23.09.2014 ha espresso il proprio parere con prescrizioni ai sensi della D.G.R. n. 3262 del 24.10.2006.

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 16 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Considerazioni

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il tema dell'*edificazione diffusa* viene affrontato coerentemente, individuando in tale fattispecie gli ambiti dei nuclei residenziali in zona agricola.

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Si condividono pertanto le proposte di PAT, pur tuttavia si ritiene opportuno specificare quanto segue.

In relazione sono riportati i dati relativi al dimensionamento.

Qualora il Comune volesse dimostrare diversamente i dati relativi al carico aggiuntivo insediativo e produttivo previsti dal PAT, potrà farlo in sede di conferenza di servizi decisoria.

Osservazioni

Non sono pervenute osservazioni.

La **Provincia di Rovigo** ha consegnato il proprio parere istruttorio n. P/GE 2014/5707, del 11.02.2015, nella quale essenzialmente esprime le seguenti osservazioni:

“SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO
SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA

Art. 17 co. 1, Art. 20 del PTCP – Vincoli e prescrizioni PAI
Art. 25 co. 3, Art. 30 co. 1 e 2 delle N.T.

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 17 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Si precisa che il PAI del Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco allo stato non è in vigore, allo stato non è in vigore e pertanto le NTA dello stesso risultano inefficaci.

Inoltre, con riferimento all'art. 30 commi 1 e 2, il PI (fatti eventualmente salvi meri aggiornamenti di scala) non può in alcun modo modificare l'individuazione e la classificazione delle aree a pericolosità idraulica individuate del PAI.

Si propone pertanto lo stralcio dell'art. 30 comma 2, ovvero quanto meno della possibilità del PI di modificare l'individuazione e la classificazione delle aree del PAI, la cui competenza (salvo diversa indicazione delle NT del PAI stesso) è in capo esclusivamente all'Autorità di Bacino (Distretto idrografico).

Art. 17 cc. 2, 3 del PTCP – Grado di pericolosità delle aree e conseguenti misure e interventi

Art. 28 co. 1, 2, Art. 30 co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 delle N.T.; Studio di compatibilità idraulica (pag. 13), Tav. 3 e Tav. 4 del PAT

Si premette che il PAT non prevede linee preferenziali di sviluppo (ancorché talvolta prossime) in corrispondenza di zone individuate dal PTCP come esondabili o ristagno idrico, inoltre considerati anche i contenuti degli articoli 28 commi 2 e 3 e 30 commi 3 e 6 delle NTA del PAT le direttive del PTCP appaiono nella sostanza recepite.

Appare però opportuno evidenziare che:

- il PAT non ha previsto esplicitamente la definizione del grado di pericolosità delle aree esondabili o a ristagno idrico; qualche indicazione in merito è contenuta nello Studio di Compatibilità Idraulica, si tratta comunque di dati non aggiornati (come peraltro indicato nella stessa relazione).
- il PAT non ha previsto uno specifico programma di aggiornamento della perimetrazione e della classificazione delle aree a rischio.

Appare dunque opportuno prevedere un puntuale recepimento delle direttive contenute nell'art. 17 comma 2 – 3 del PTCP, in merito alla definizione del grado di pericolosità delle aree a rischio nonché del loro aggiornamento periodico.

Si osserva inoltre che la Tavola 3 individua le "aree idonee a condizione (area con problemi di tipo idrogeologico)", e richiama l'articolo 28 delle NTA; queste ultime propongono una normativa differenziata in base ad una ulteriore classificazione, (aree a ristagno idrico o a deflusso difficoltoso segnalate dal Consorzio di Bonifica; - le aree esondabili riportate dal PAI; - le aree con falda prossima al piano campagna; - la zona di area depressa in pianura alluvionale) che non trova però riscontro nell'elaborato grafico; questo rende problematica l'applicazione della norma.

Appare dunque opportuno prevedere nella tavola 3 una ulteriore classificazione in maniera tale da rendere l'elaborato grafico pienamente coerente con l'art. 28."

Art. 17 cc. 4, 5 del PTCP – Interventi in aree esondabili o a ristagno idrico

Art. 28 co. 4 delle N.T., Studio di compatibilità idraulica, Tavv. 3 e 4 del PAT

Fermo restando le indicazioni di cui al punto precedente, si evidenzia che il PAT ha nella sostanza recepito i contenuti del PTCP relativamente alla realizzazione di locali interrati, tuttavia non è previsto esplicitamente il rilascio di un parere da Parte del competente Consorzio di Bonifica.

Appare opportuno prevedere un puntuale recepimento della norma del PTCP.

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 18 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Art. 17 co. 6 del PTCP – Deflusso delle acque.
Studio di compatibilità idraulica (pag. 34).

Il PAT non contiene un esplicito recepimento di un regolamento di polizia idraulica avente i contenuti previsti dal PTCP, qualche indicazione in merito è contenuta nello studio di compatibilità idraulica, si tratta tuttavia di linee guida per la formazione del Piano degli Interventi.

Appare opportuno adottare ovvero recepire all'interno del PAT uno specifico regolamento di polizia idraulica con i contenuti previsti dall'articolo 17 comma 6 del PTCP.

Art. 17 co. 7 del PTCP – Compatibilità idraulica
Studio di compatibilità idraulica (pag. 34)

Lo Studio di Compatibilità idraulica ha considerato le aree classificate dal PTCP come esondabili o ristagno a ristagno idrico.

Lo studio di compatibilità idraulica inoltre fornisce qualche indicazione in merito alla "manutenzione programmata dei dispositivi di laminazione", si tratta tuttavia di semplici indirizzi non vincolanti ("... Tali prescrizioni vanno considerate alla stregua di linee guida per le successive fasi di programmazione ...") per la formazione del PI, manca infatti un esplicito recepimento delle prescrizioni contenute nello Studio di compatibilità idraulica a livello di PAT.

Si ritiene opportuno prevedere a livello di PAT un puntuale recepimento delle direttive contenute nell'art. 17 comma 7 del PTCP, in merito alla programmazione degli interventi di manutenzione dei dispositivi destinati al mantenimento dell'invarianza idraulica.

Art. 18 – Riduzione delle condizioni di pericolosità idraulica

Il PAT non ha recepito la prescrizione contenuta nell'art. 18 delle N.T. del PTCP.

Appare opportuno un puntuale recepimento della prescrizione.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI IN MERITO AL SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO

Gli articoli 25 comma 3 e 30 comma 1 presentano nella sostanza gli stessi contenuti, *pertanto appare opportuno stralciarne uno.*

SISTEMA AMBIENTALE NATURALE

Art. 26 co. 1 del PTCP – Modifica e integrazione dei Corridoi Ecologici.

TAV 4 - Art. 49 NTA

Non sono completamente individuati i corridoi ecologici costituenti la rete provinciale.

Si ritiene necessario integrare i corridoi ecologici individuati e indicare gli stessi in forma areale.

Art. 27 del PTCP – Tutela quantitativa e qualitativa delle aree boscate.

Tav 4 – Art. 53 NTA

Il PAT individua solo parzialmente gli elementi della rete ecologica, come definita all'art. 22 del PTCP, elencati all'art. 23 dello strumento provinciale. Si ritiene necessaria l'integrazione.

Si ritiene altresì necessario venga effettuata la ricognizione cartografica delle aree boscate, ed elaborata specifica normativa ai sensi dell'art. 27 dello strumento di pianificazione provinciale.

Art. 28 del PTCP – Tutela e valorizzazione degli elementi lineari, dei parchi e dei giardini privati.

Tav 4 – Art. 47 NTA

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 19 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Non si riscontra l'individuazione cartografica di parte degli elementi della rete ecologica. Si è del parere che il PAT effettui tale individuazione, assumendo almeno le componenti della rete ecologica del PTCP.

Art. 31 del PTCP - Prescrizioni per la compensazione ambientale.

Art. 32 del PTCP - Prescrizioni per la mitigazione ambientale.

Il PAT pur accennando all'art. 45 alla necessità di apportare, nel caso di interventi, adeguate azioni di compensazione e mitigazione non recepisce nelle NTA le prescrizioni del PTCP. Occorre pertanto integrare le norme con le prescrizioni di cui agli artt. 31 e 32 del PTCP con specifico riferimento all'individuazione delle aree per interventi di compensazione (art. 31 co. 4), alle dimensioni degli interventi di compensazione (art. 31 co. 5) e all'individuazione delle misure di mitigazione di competenza (Art. 32 co. 2), relative caratteristiche (art. 32 co. 3), afferenti le infrastrutture a rete appartenenti alle diverse categorie, agli insediamenti residenziali, produttivi, per servizi o di qualsiasi altra natura interferenti anche indirettamente con la rete ecologica.

Art. 34 - Criteri e modalità per la corretta gestione della Rete Ecologica.

Tav. 4 - Art. 47 NTA

Al fine di garantire la coerenza tra PTCP e PAT si è del parere che i criteri e le modalità di gestione degli elementi componenti la rete ecologica debbano comprendere le 'raccomandazioni' di cui all'art. 34 del PTCP.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

INFRASTRUTTURE

Art. 40 del PTCP - Individuazione, integrazione e sviluppo della rete secondo principi di sicurezza, risparmio e miglior uso del territorio, riduzione dei carichi inquinanti e rispetto dell'ambiente

Art. 18, Art. 40 delle Norme Tecniche; Tav. 1 e 4 del PAT

Il PAT appare coerente con gli obiettivi del PTCP. Dalla cartografia si desume che tutta la viabilità di progetto viene recepita dallo strumento comunale. Il PAT demanda al PI la previsione di dettaglio dei tracciati di progetto e gli interventi di mitigazione ambientale.

Art. 41 co. 1 del PTCP - Progettazione senza danneggiamenti alla rete ecologica, incrementi della frammentazione agraria, creazione di punti di discontinuità alla rete di mobilità lenta

Art. 18, Art. 40 delle Norme Tecniche; Tav. 1 e 4 del PAT

Il PAT individua nuovi tracciati viabilistici, definendo i tracciati di progetto come indicazione territoriale vincolante per la pianificazione di livello inferiore, che non sembrano interferire con la Rete Ecologica del PTCP, né con i percorsi della mobilità lenta. Purtroppo tali tracciati creano frammentazione agraria, inoltre il tracciato a sud del centro abitato di Trecenta non trova riscontro nelle previsioni progettuali del PTCP.

Art. 42 co. 1 del PTCP - Inibizione dei centri abitati al traffico pesante e disincentivazione del traffico di attraversamento.

Relazione Tecnica, pg. 22

Nelle scelte strategiche e negli obiettivi di sostenibilità del piano, per quanto riguarda il sistema insediativo, il PAT "promuove il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 20 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

all'interno delle aree urbane tramite sistemi alternativi di viabilità e trasporto". Tali considerazioni non trovano riscontro in norma.

Art. 42 co.2 e 3 – Contrasto all'inurbamento delle infrastrutture viarie delle reti principale e secondaria.

Ostacolo alla formazione di nastri insediativi e alla proliferazione di accessi; inibizione di accessi diretti
Il PAT non presenta specifiche norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP, purtuttavia la cartografia del PAT appare confermare ugualmente le indicazioni del PTCP.

Art. 42 co. 4 PTCP – Valutazione dei carichi indotti dalle previsioni di nuovi insediamenti significativi
Il PAT non sembra preoccuparsi di individuare le soglie di significatività dei carichi indotti sul sistema della mobilità. E' opportuno che tale verifica, ancorché non significativa nel PAT sia comunque demandata alla fase del PI.

Art.43 del PTCP – Fascia di rispetto per le reti principale e secondaria non utilizzabile a verde pubblico
Art 40 delle Norme Tecniche; Tav. 1 e 4 del PAT

Le NT del PAT pur prevedendo delle fasce di rispetto dove possano essere realizzate opere di mitigazione degli impatti ambientali legati all'inquinamento acustico ed al paesaggio, dovranno recepire l'Art. 43 co.2 del PTCP per quanto riguarda il divieto di utilizzo a verde pubblico delle aree adiacenti la rete viaria principale.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

MOBILITA' LENTA

Art. 47 co. 1, 2 del PTCP – Verifica dei punti di discontinuità e predisposizione delle misure per eliminarli o per mitigarne le criticità

Art. 48 co. 2 del PTCP – Individuazione di fasce di rispetto a tutela dei percorsi ciclabili

Art. 48 co. 3 – Separazione fisica dei percorsi ciclabili

Relazione Tecnica, pg.14: RELAZIONE DI PROGETTO, pg.34: sistemi e immobili da tutelare punto 6) pgg.36-39-40; pg. 41: Ridisegno della mobilità; pg.42 "Infrastrutture locali"- Obiettivi del PAT: punto 1), punto 7); pg.53 "taVOLA 4 DELLA TRASFORMABILITA'"(percorsi ciclo-pedonali esistenti e di progetto); pg.54, pg.57; pgg.66, 67, 68 e 70; pgg.85 e 86 ATO1 e ATO2: Obiettivi e strategie; RELAZIONE SINTETICA: pg.10: sistema infrastrutturale e dei servizi.

Il PAT ha come obiettivo definire il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale ed i collegamenti con la viabilità; definire le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale. L'obiettivo è stato raggiunto riproponendo e verificando i tracciati esistenti e proponendo ulteriori itinerari. Il PAT prevede la formazione di piste ciclabili realizzate lungo i corsi d'acqua, con funzioni di collegamento tra i centri abitati e di supporto alle attività turistiche connesse con l'agricoltura.

Art. 51 co. 1 del PTCP – Precisione dei percorsi delle ipopstrade

Art. 51 co. 2 del PTCP - Individuazione di fasce di rispetto a tutela delle ipopstrade

Art. 51 co 3, 4 del PTCP – Definizione delle caratteristiche dei punti di scuderizzazione

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 21 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Relazione Tecnica: pg 15, RELAZIONE DI PROGETTO: pg.40- punto 4), pg.42- punto 7), pg.68:

TaVOLA 4 DELLA TRASFORMABILITA' – Azioni strategiche.

Il PAT riporta nella TAVOLA 4 – Carta della Trasformabilità, l'indicazione delle ippovie provinciali del PTCT adottato.

Il PAT prevede sistemi di fruizione integrati di percorsi ciclabili, pedonali, fluviali, a cavallo.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 56 co. 1 del PTCP – Disincentivazione, per i Comuni in cui esiste il t.p.l. Urbano, del traffico privato nei centri storici e definizione, allo scopo, di un sistema di parcheggi

Nel comune in questione non esiste il t.p.l. urbano.

Art. 56 co. 2, 3 del PTCP – Previsione di aree attigue alle stazioni ferroviarie per intermodalità tra trasporto pubblico e privato

Nel Comune in questione non esiste stazione ferroviaria.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI

Art. 60 co. 1 del PTCP – Individuazione delle zone preferenziali o di quelle compatibili per la realizzazione di tralicci

Tav. 1: Art. 16 co.1 delle Norme Tecniche del PAT

Il PAT nella tavola dei “Vincoli e della Pianificazione Territoriale”, localizza gli impianti di comunicazione elettronica esistenti, come elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto; tuttavia non individua in cartografia le zone preferenziali e quelle eventualmente compatibili con la realizzazione di tralicci per la rete di accesso al sistema delle telecomunicazioni, come richiesto dal PTCP.

Art. 60 co. 2,3 del PTCP – Disciplina della realizzazione dei tralicci

Art. 16 co.2 delle Norme Tecniche del PAT

Il PAT demanda al PI la disciplina della realizzazione dei tralicci, indicando dei criteri di rispetto dell'ambiente, della salute pubblica con particolare riguardo ai siti sensibili.

SISTEMA DEL PRODUTTIVO

Art. 87 co. 2 – Riclassificazione ad usi diversi delle Aree a Incremento Controllato

Tav. 4 – Trasformabilità NT- artt. 32 alle Norme Tecniche del PAT

Il PAT non individua alcune aree che il PTCP classifica come Aree a Incremento Controllato. Tale operazione, se ne deduce, è da intendersi come una riclassificazione delle stesse aree ad usi diversi che, pertanto, possono non essere assoggettate alle disposizioni del PTCP relative alle Aree a Incremento

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 22 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Controllato. Pur tuttavia si ritiene che tale volontà debba essere opportunamente motivata evidenziando le ragioni che hanno comportato la diversa individuazione e classificazione.

Al contrario, per le rimanenti aree produttive del PAT, coincidenti con le Aree a Incremento Controllato del PTCP devono prevalere le norme del Piano provinciale, che pertanto devono essere recepite nel PAT.

Art. 88 co. 1 – Insediabilità nelle Aree a Incremento Controllato

Tav. 4 - Trasformabilità, Art. 32 alle Norme Tecniche del PAT

Il PAT non traduce la norma del PTCP con una norma equivalente. Occorre che nelle Norme Tecniche del PAT siano inserite le seguenti prescrizioni:

- 1) che all'interno delle aree ad incremento controllato del PTCP possono essere ammessi insediamenti artigianali e della piccola industria a basso impatto ambientale;
- 2) che gli ampliamenti delle aree potranno essere ammessi solo in quantità modesta, in area contigua a quella già occupata dall'impresa interessata, e comunque debitamente giustificati.

Art. 88 co. 2 – Conferma motivata di ubicazione e dimensione delle Aree a Incremento Controllato non urbanizzate

Tav. 4 - Trasformabilità, Art. 32 delle Norme Tecniche del PAT

Il PAT non adduce motivazioni, come invece dovrebbe, alla conferma della ubicazione e dimensione delle Aree a Incremento Controllato non urbanizzate, qualora presenti. In assenza di motivazioni occorre che il Comune dichiari che nel territorio comunale non esistono aree non urbanizzate tra quelle ad incremento controllato individuate dal PTCP.

Art. 88 co. 3 - Trasposizione di Aree a Incremento Controllato non urbanizzate.

Tav. 4 - Trasformabilità, Art. 32 delle Norme Tecniche del PAT


Il PAT non prevede alcuna trasposizione di Aree a Incremento Controllato non urbanizzate.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI IN MERITO AL SISTEMA DEL PRODUTTIVO

- Per quanto riguarda le modalità di individuazione dell'urbanizzazione consolidata si conviene con quanto riportato all'art. 32 delle N.T. del PAT e cioè che gli ambiti di urbanizzazione consolidata possano essere costituiti dalle zone A-B-C-D-F del PRG vigente in cui i processi di trasformazione siano sostanzialmente completati. Sulla scorta di tale affermazione è pertanto opportuno che sia verificata la congruità della tavola 4: Tavola della Trasformabilità del PAT, in quanto la stessa sembra includere all'interno dell'ambito di urbanizzazione consolidata alcune aree nelle quali non risulta essere presente nessun segno di edificazione e che, per tale ragione, sembrano sembrare più appartenere al territorio ancora libero piuttosto che a quello consolidato. (Si rammenta che i P.U.A. che non sono stati ancora oggetto di convenzione non sono da inserire nelle Aree di urbanizzazione consolidata).
- L'art. 34 delle N.T. del PAT, tratta le Aree di riqualificazione e riconversione definendole come "aree interessate da complessi/edifici non residenziali che si trovano a ridosso dell'edificato residenziale compromettendo la qualità urbana del territorio interessato". Osservando la TAV. 4, le due uniche aree riconducibili alla fattispecie, classificate anche come "ex base militare", si trovano in ambiti completamente diversi l'uno dall'altro. In un caso trattasi di un'area posta nelle immediate vicinanze del centro storico e adiacente al complesso vincolato di Palazzo Pepoli, nel secondo caso, di un'area ubicata

 DIPARTIMENTO TERRITORIO



 Pagina 23 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

nel mezzo della campagna, lontana dall'edificato residenziale. Mentre nel primo caso, la norma tecnica sopracitata, volta a integrare l'area con il resto dell'edificato appare coerente, nel secondo caso la lontananza del complesso dalle altre zone abitate rende poco efficace la norma stessa. Si evidenzia inoltre che per quanto riguarda l'area centrale risultano essere presenti al suo interno alcuni edifici di cui può risultare opportuna la riqualificazione come del resto risulta essere opportuna anche la preservazione dell'assetto planimetrico, tipicamente militare, dell'area posta ai confini con il Comune di Ceneselli.

INSEDIATIVO RESIDENZIALE

Art. 109 c. 1 del PTCP – Criteri per la determinazione del fabbisogno edilizio residenziale

Relazione di progetto Elab. 6 del PAT.

Il PAT fa una ipotesi di dimensionamento demografico ipotizzando per il prossimo decennio un carico volumetrico aggiuntivo residenziale, ma non sembrano essere state valutate le situazioni di sovraffollamento, coabitazione e condizioni igieniche inadeguate.

Art. 109 c. 2 del PTCP – Verifica del grado di rispondenza delle dotazioni residenziali esistenti o previste dagli strumenti urbanistici

Il PAT non accerta il grado di rispondenza delle dotazioni residenziali esistenti o previste dagli strumenti urbanistici, alle esigenze abitative.

Art. 109 c. 3 del PTCP – Condizioni per la conferma delle dotazioni residenziali disponibili

Il PAT non avendo compito le verifiche di cui al comma precedente non è in grado di stabilire se le dotazioni residenziali disponibili risultano congrue.

Art. 109 c. 4 del PTCP – Previsioni per le dotazioni residenziali eccedenti il fabbisogno

Il PAT non avendo compiuto le verifiche di cui ai c. 2 e 3 non è in grado di dare indicazioni per le aree che risultano eccedenti rispetto le dotazioni residenziali.

Art. 109 cc. 5, 6 – Condizioni e criteri per nuove aree per insediamenti residenziali

Il PAT effettua previsioni di nuove dotazioni residenziali basandosi su quelle del vigente PRG.

Art. 110 del PTCP – Contrasto della saldatura tra sistemi insediativi, inibizione di costruzioni a cortina lungo le direttrici di traffico, consolidamento delle strutture insediative attorno a strutture e a spazi pubblici Tav. A4; Art. 33 comma 3, Art. 36 comma 4 delle Norme Tecniche del PAT

Il PAT all'art. 33.3, definendo come uno degli obiettivi del PI la "definizione del margine urbano, evitando il più possibile la completa saturazione degli interstizi e dei con visuali", sembra contrastare la saldatura tra sistemi insediativi" (art. 110 del PTCP).

Inoltre il PAT, sempre in merito all'obiettivo sopracitato del PTCP, all'art. 36.4 demanda al PI il compito di "limitare lo sviluppo insediativo disomogeneo, avendo cura di completare prioritariamente i vuoti urbani prima di prevedere ulteriori estensioni dell'abitato verso le aree agricole esterne.

Il PAT non presenta norme che si possano ricondurre agli altri obiettivi indicati dal PTCP all'art. 110.

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 24 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Art. 111 co. 1 del PTCP – Riduzione dei flussi veicolari all'interno delle aree urbane, incremento del patrimonio arboreo, accorpamento delle aree a standard per verde e parcheggi, incentivazione al recupero del patrimonio edilizio, impiego di tecniche di bioedilizia

Relazione Elab. 6 Artt. 18, 36, 40, 43 58 delle Norme Tecniche del PAT

Il PAT non assimila in modo puntuale i contenuti specifici della direttiva del PTCP per quanto riguarda l'accorpamento delle aree a standard per verde e parcheggi e per l'incremento del patrimonio arboreo negli insediamenti residenziali. Viene totalmente demandata al PI la predisposizione di specifica normativa per l'edilizia ecosostenibile e per il recupero degli insediamenti esistenti.

Art. 111 co. 2 del PTCP – Garanzie di efficienza energetica, risparmio idrico, reimpiego delle acque meteoriche, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Art. 36 e 58 delle Norme Tecniche e Relazione di progetto pag. 36 del PAT

Il PAT demanda al PI la predisposizione della normativa necessaria a favorire l'utilizzo delle energie rinnovabili e/o delle tecnologie di risparmio energetico promuovendo per gli edifici l'utilizzo delle migliori tecnologie e sostenibilità per quanto attiene anche le risorse idriche. Il PAT non sembra assimilare invece, i contenuti specifici della direttiva del PTCP con riferimento al reimpiego delle acque meteoriche.

Art. 111 co. 3 del PTCP – Promozione della più ampia diffusione delle tecnologie del solare termico e fotovoltaico, perseguendo gli obiettivi e i criteri indicati nel Programma Energetico Provinciale

Art. 36 pg. 33 e Art. 58 delle Norme Tecniche del PAT

I contenuti del PAT per quanto riguarda la diffusione delle tecnologie del solare termico e fotovoltaico sono generici e comunque la normativa in merito viene demandata al PI. Non viene menzionato il Programma Energetico Provinciale.

Art. 112 c. 1 del PTCP – Specifica progettazione degli spazi collettivi, degli arredi e delle attrezzature urbane

Relazione di progetto Elab. 6 pag. 36 e Art. 12.2 delle Norme Tecniche del PAT

Il PAT rimanda al PI l'individuazione di spazi esterni che possono essere oggetto di progettazione finalizzata alla realizzazione di un sistema integrato che unisca il centro storico alle aree limitrofe attraverso l'arredo urbano. La norma di cui all'art. 12.2, dovrebbe essere estesa a tutti gli ambiti residenziali.

Art. 112 c. 2 del PTCP – Razionalizzazione e implementazione dei percorsi pedonali per accessibilità ai servizi e ai luoghi pubblici

Relazione di progetto Elab. 6 pag. 36 del PAT

Benché si ravvisi una sensibilità verso il tema, è opportuno che il PAT recepisca in norma e in cartografia quanto indicato nel PTCP

Art. 113 co. 1 – Salvaguardia del patrimonio storico e del suo contesto

Artt. 5, 6, 12, 43, 46, delle Norme Tecniche del PAT

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 25 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il PAT è coerente con gli obiettivi del PTCP malgrado vengano demandate al PI le azioni necessarie alla salvaguardia del patrimonio storico. Inoltre, le direttive presenti nell'art. 12.1 delle Norme Tecniche, rimandano al PAT stesso. Si ritiene che la norma così formulata sia difficilmente applicabile; infatti, l'enunciato del comma 1 riprende e, per certi aspetti, declina, ciò che l'art. 40 L.R. 11/2004 attribuisce al PAT di realizzare; non si rinviengono, tuttavia, disposizioni in cui il PAT provveda a concretizzare le scelte che esso stesso (lettere a), b), c), d), e) del comma 1) e la citata norma di Legge (lettere a), b), c), del comma 3) prevedono.

Art. 113 co. 2, 3 – Incentivazione e agevolazione al recupero del patrimonio edilizio con valenza storica, architettonica, culturale, con mantenimento delle caratteristiche dei beni
Relazione di progetto Elab. 6 pagg 7 e 35; Artt. 12 e 43 delle Norme Tecniche del PAT

Si rimanda all'osservazione relativa al comma precedente.

Art. 113 co. 4 del PTCP – Dettaglio del perimetro del centro storico
Artt. 12 e 46 e Tav. A1 e A4 del PAT. delle Norme tecniche del PAT

L'art. 12 delle Norme Tecniche del PAT, precisa che la perimetrazione dei centri storici è stata individuata sulla base dell'Atlante dei Centri Storici, pubblicato dalla regione Veneto, (come peraltro richiesto negli atti di indirizzo della L.R. 11/2004, allegato B1). Ciò detto, si evidenzia che la perimetrazione rilevata in cartografia risulta essere incompleta e diversa da quella riportata dall'Atlante stesso.

12.1. L'enunciato del comma 1 riprende e, per certi aspetti, declina, ciò che l'art. 40 L.R. 11/2004 attribuisce al PAT di realizzare; non si rinviengono, tuttavia, disposizioni in cui il PAT provveda a concretizzare le scelte che esso stesso (lettere a), b), c), d), e) del comma 1) e la citata norma di Legge (lettere a), b), c), del comma 3) prevedono.

12.2. Il riferimento all'aggiornamento della perimetrazione dei centri storici da parte del P.I. deve intendersi, anche per effetto dell'art. 113, comma 4, del PTCP, come un "dettagliare alla scala adeguata"

46.1. Posto che la norma non pare esprimere una direttiva, si evidenzia che la disciplina dettata dalle NTA del PRG non può che avere valore transitorio (art. 48, comma 5 *quater*, L.R. 11/2004), come peraltro dichiarato dall'art. 12.3 dello stesso PAT.

46.2. Si rimanda all'osservazione fatta sub 12.2.

Art. 113 co.5 del PTCP – Verifica delle corti rurali e degli edifici di pregio architettonico
Art. 44 delle Norme Tecniche del PAT

44.2. Si suggerisce di precisare che la specifica normativa di PRG, una volta esaurita la propria efficacia "diretta" (ossia per massimo 5 anni), costituirà direttiva per la redazione del PI.

Art. 113 co. 6 del PTCP – Definizione delle aree di pertinenza dei beni storico-architettonici, dei con visuali che ne determinano la riconoscibilità, delle caratteristiche costruttive dei contesti e loro tutela
Tav. A4; Artt. 6 e 42, 45 delle Norme tecniche del PAT

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 26 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

42. Nella rubrica c/o fra i riferimenti normativi si propone di inserire il PTCP cui l'art. 22, comma 1, lett. j) L.R. 11/2004 demanda l'individuazione delle ville venete.

42.1. Il rinvio all'art.6 per la disciplina specifica non pare corretto per le ragioni già esposte in riferimento alla suddetta norma.

I coni visuali sono individuati in carta per quanto riguarda le vedute di elevato valore ambientale-paesaggistico intese in senso panoramico e solo parzialmente per i beni storico architettonici. Inoltre il PAT rinvia al PI l'integrazione dei coni visuali mancanti e la relativa normativa di disciplina introdotta nelle norme tecniche.

Art. 113 c. 8 del PTCP – Garanzia di piena riconoscibilità e di completo godimento dei contesti e dei manufatti di notevole valore storico e architettonico
Tav. A4; Artt. 6 e 42 delle Norme tecniche del PAT

Si osserva che le disposizioni contenute nell'art. 6 non riguardano le Ville Venete, bensì i contesti figurativi e alcuni coni visuali relativi agli immobili soggetti a vincolo monumentale ex D. Lgs. 42/2004. Appare pertanto necessario modificare la rubrica della norma.

L'art. 6 delle Norme tecniche rinvia alla Tav. 1 del PAT l'individuazione dei contesti figurativi degli immobili sottoposti a vincolo monumentale individuati nell'art. 6. Tale affermazione non trova alcun riscontro grafico nelle tavole di progetto. Inoltre, nel PAT non c'è alcun riferimento per contrastare i paesaggi d'auto.

Art. 113 co. 9 – Individuazione e salvaguardia degli edifici del XX secolo non tutelati da altre norme
Relazione di progetto Elab. A6 del PAT

Il PAT non presenta norme che facciano riferimento agli edifici del XX secolo. Purtroppo nella relazione di progetto il PAT dimostra una sensibilità verso i manufatti di archeologia industriale malgrado poi ne venga di fatto verificata l'assenza nel territorio.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI IN MERITO AL SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE

In relazione all'art. 111 co.3 del P.T.C.P., si prescrive che le norme tecniche del PAT prevedano di promuovere la più ampia diffusione delle tecnologie del solare termico e fotovoltaico in sintonia con gli obiettivi e criteri del programma energetico provinciale.

In generale, per quanto attiene al dimensionamento dell'insediativo residenziale, è opinione diffusa ritenere che il PAT possa effettuare le previsioni delle dotazioni residenziali future, in assoluta libertà, senza tener conto della disponibilità residenziale esistente né delle dinamiche demografiche, sociali ed economiche presenti al momento dell'elaborazione del PAT medesimo. Ciò in virtù della garanzia che ogni trasformazione del territorio è possibile fintanto che questa non produce impatti negativi sull'ambiente, verificati e verificabili in sede di VAS, sia alla fase di partenza sia nelle fasi successive attraverso il monitoraggio degli effetti del piano sull'ambiente.

E' parere della scrivente che siffatta interpretazione, seppur condivisibile in linea generale, non possa non confrontarsi con quelli che sono i principi contenuti nella legge regionale 11/2004 laddove introduce limiti

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 27 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

alla trasformazione del territorio agricolo, sia con l'orientamento delle nuove leggi emanate o in corso di elaborazione, per la salvaguardia dall'erosione del territorio rimasto intonso.

Ma, soprattutto, si è della convinzione che non ci si può esimere dal tenere in buona considerazione le direttive del PTCP che, in sintonia con i più recenti orientamenti legislativi, dettano criteri precisi ai Comuni per affrontare il tema in questione con una maggiore sensibilità e attenzione.

Anche nel caso, quindi, di previsioni di espansioni molto ridotte appare più corretto che queste siano giustificate da analitiche e oggettive proiezioni.

Negli Artt. 36.2 e 37.2 delle Norme Tecniche vi è un rinvio al "Prontuario di Mitigazione Ambientale" che tuttavia non viene esplicitato in alcuna parte del PAT.

SISTEMA DEL PRIMARIO

Il PAT non presenta norme che possono essere ricondotte alle direttive di cui agli all'art. 125 *Direttiva per la produzione specializzata d'eccellenza*; all'art. 126 *Direttive per gli ambiti di tutela agronomica e ambientale*; all'art. 127 *Direttive per la tutela delle colture prevalenti* del PTCP in tema di tutela agronomica e ambientale.

Art. 128 co. 2 del PTCP – Destinazione di aree per la vendita diretta dei prodotti agricoli.

Il PAT non presenta norme che possono essere ricondotte alle direttive di cui al comma 2 del presente articolo.

ULTERIORI NORME CONNESSE ALLE FRAGILITA' E ALLE TUTELE AMBIENTALI

Il presente Titolo del PTCP è costituito quasi esclusivamente da norme di indirizzo, quindi prive di cogenza; ciò nonostante si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito.

Art. 134 – Indirizzi in materia di emissioni in atmosfera ed emissioni elettromagnetiche.

- Emissioni in atmosfera:

Rapporto Ambientale: da pag. 27 a pag. 37 e pag. 107; Art. 40 (40.5) delle Norme Tecniche del PAT

Nel quadro ambientale si afferma che sommariamente la situazione è abbastanza positiva per una quantità di inquinanti prodotta inferiore alla media provinciale, anche se si rilevano indicazioni relative a superamenti di polveri fini nel periodo invernale, probabili superamenti della concentrazione limite per ossidi di azoto ed emissioni di ammoniaca superiore alla media provinciale in tutti gli ambiti derivanti da attività agricola. A tal proposito viene indicato che dovranno essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell'aria.

Le azioni di mitigazione e compensazione indicate (uso del metano per i consumi relativi al riscaldamento, riduzione autoveicoli con la creazione di percorsi pedonali e ciclabili) risultano riduttive rispetto alla finalità del risanamento. Bene le opere di piantumazione in corrispondenza delle nuove infrastrutture, in particolare considerando il peggioramento nelle zone agricole che saranno interessate da tali progetti di trasporto. Nelle N.T. si rimanda al P.I. per ridurre l'eccessiva prossimità delle fonti di inquinamento atmosferico (non è chiaro cosa sono "i necessari interventi di ambientazione").

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 28 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Art. 134 del PTCP – Indirizzi in materia di emissioni in atmosfera ed emissioni elettromagnetiche.

– Emissioni elettromagnetiche:

Rapporto Ambientale: pagg. 68, 69, 89 e 90; TAV, 01, Artt. 15 e 16 delle Norme Tecniche del PAT

Nel Rapporto Ambientale viene specificata l'attuale presenza di elettrodotti, che interessano per la maggior parte zone agricole dove non è continua la presenza di persone, ed impianti SRB. Nelle N.T. si rimanda al P.I. l'aggiornamento e il completamento della localizzazione per l'installazione di eventuali nuovi impianti anche se vengono riportate prescrizioni e vincoli, come da normativa vigente.

Art. 134 del PTCP – Indirizzi in materia di emissioni in atmosfera ed emissioni elettromagnetiche.

– Mobilità sostenibile.

Rapporto Ambientale: pagg. 73, 127 e 182; Art. 40 (40.7 punto g) delle Norme Tecniche del PAT

E' un argomento trattato solo marginalmente in quanto le piste ciclabili menzionate solo quelle individuate dal PTCP lungo l'argine del Canabianco e un cenno sulle ippovie è indicato nelle N.T. rimandando però al P.I.

Anche se viene indicata la volontà di definire un sistema di piste collegate anche a livello sovracomunale, è comunque totalmente assente una bozza di progettualità in tal senso.

Art. 135 – Limitazioni in materia di inquinamento luminoso

Rapporto Ambientale pag. 155; Art. 33 (33.5 punto 10) delle Norme Tecniche del PAT.

Nel Rapporto Ambientale si fa riferimento al Piano Regionale e all'obbligo da parte del Comune di dotarsi di PICIL, ma non viene espressa alcuna considerazione in merito ad eventuali criticità, né l'intenzione di provvedere alla redazione del Piano.

Unico cenno in merito all'illuminazione presente nelle N.T. è nell'ambito dell'edilizia.

Art. 136 del PTCP – Indirizzi e Direttive in materia di rifiuti.

Rapporto Ambientale pagg. 48, 50, 54, 68, 100, 117, 170, 173, 187

Tenuto conto che: non sono presenti discariche, la produzione pro-capite di rifiuti è inferiore alla media provinciale e la percentuale di raccolta differenziata è lievemente superiore alla media provinciale, viene indicato che la situazione è già positiva e di difficile miglioramento. Unico intervento ritenuto possibile è la sensibilizzazione della popolazione a ridurre la produzione.

In vista di un aumento della produzione di rifiuti urbani per l'estensione della superficie urbanizzata, si ritiene utile valutare anche azioni volte a migliorare l'efficienza di recupero e smaltimento rifiuti (ad esempio incentivando il compostaggio domestico).

Art. 137 del PTCP – risparmio energetico e nuovi impianti per la produzione energetica

Rapporto Ambientale pagg. 128, 170, 175, 176, 178, 179 e 182; Art. 33 (33.5 punto 3), Art. 36 (36.1 punti c e d) Art. 58 (58.1 punto c e d).

Tale argomento è più volte trattato: incentivo all'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, promozione delle colture a scopo energetico, applicazione di una edilizia ecosostenibile sul nuovo, riqualificazione energetica dell'edilizia esistente, ecc.

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 29 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Si condividono tali scelte volte al risparmio energetico, però si ritiene di dover approfondire tale aspetto nelle N.T. anche se si rimanda al P.I. la predisposizione di una normativa per l'edilizia ecosostenibile.

Art. 138 – Indicazioni in materia di acquedotti e fognature

Rapporto Ambientale pag. 48, 106, 173, 178, 179 e 182; TAV. 1; Art. 13 delle Norme Tecniche del PAT.

Dal Rapporto Ambientale si rileva che il 65% degli edifici è connesso alla rete fognaria e le utenze allacciate alla rete dell'acquedotto sono prossime al 100%. Non sono indicate criticità esistenti, ma sarà necessario un adeguamento del sistema di depurazione qualora si realizzino nuove espansioni in quanto non supportabile dagli attuali sistemi. Oltre al potenziamento viene indicato anche un miglioramento del sistema con fitodepurazione.

Per la rete fognaria bene le misure di compensazione relative alla risistemazione delle vecchie fognature e la separazione acque nere e bianche.

Depuratore e fasce di rispetto sono indicate nelle N.T., mentre si rimanda al P.I. per l'aggiornamento del censimento degli impianti.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI CONNESSE ALLE FRAGILITA' E ALLE TUTELE AMBIENTALI

Il documento è sommariamente poco concreto nella progettualità, demandando troppo spesso la parte decisionale al P.I.

CONSIDERAZIONI RIFERITE DIRETTAMENTE ALLE NORME DEL PAT

Art. 2 - Il P.A.T.: Contenuti, Ambito di applicazione, Elaborati, Efficacia, Attuazione e relative Procedure.

Efficacia

La legge 1902/1952 è stata abrogata dal D.L. 112/1998. Si suggerisce di stralciare tale fonte, sostituendola con l'art. 12 del DPR 380/2001.

Art. 4 - Norme specifiche per il PI (flessibilità)

In merito alle vicende direttamente o indirettamente concernenti i rapporti PAT - PI, si ritiene di poter individuare due macro-fattispecie:

a) fattori concernenti esclusivamente aspetti che di fatto non incidono sul PAT, perché di scala di maggior dettaglio o perché meramente attuativi delle previsioni del piano strutturale; infatti, poiché sostanzialmente il PAT non è in grado di "cogliere" gli effetti del fatto intervenuto, non si determina una sua modifica.

In generale rientrano in tale fattispecie e, quindi, non costituiscono variante, le precisazioni dovute al passaggio di scala; nel caso del PAT di Trecenta potrebbe costituire un esempio l'art. 4.3, il quale però non appare di immediata comprensione e, pertanto, se ne suggerisce una formulazione più chiara.

b) Fattori che comportano variante automatica al PAT, ossia determinano la sua corrispondente variazione senza necessità di procedere ai sensi degli artt. 14 o 15 della L.R. 11/2004. Si evidenzia che la caratteristica comune agli eventi che causano la variazione è di trovare la loro forza in una volontà esterna al PI, in particolare:

b.1) da fonti legislative o di Piani sovraordinati;

b.2) da accordi di programma, convenzioni o atti amministrativi che approvino il progetto di localizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità;

b.3) dal PAT che espressamente e puntualmente attribuisca siffatto effetto alle azioni del PI (ad esempio, nel PAT di Trecenta, "la trasposizione tra ATO delle capacità edificatorie fino ad un massimo del 5%, per

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 30 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

singola destinazione e nel rispetto del dimensionamento complessivo del PAT"), in un certo senso delegando parte del proprio potere al piano operativo. È evidente, per conseguenza, che non potrà trattarsi di una "delega" generalizzata o meramente circoscritta da riferimenti a concetti vaghi, con la conseguenza di aggirare la competenza del PAT.

Nel caso del PAT di Trecenta, i commi 4.1 e 4.4 - sul cui contenuto in linea di principio si concorda - dovrebbero esplicitamente (e strutturalmente) essere posti come presupposto o condizione di una delle summenzionate fattispecie, scongiurando di contro l'equivoco di considerarli come autonomi casi in cui il PI possa apportare modifiche al PAT.

L'articolo 10 N.T.A. *Siti d'Importanza Comunitaria Dir.79/409/CEE-DGR 1180 del 18/4/2006 Gorghi di Trecenta* fa riferimento ad una norma di carattere paesaggistico, che nulla ha a che vedere con la gestione dei siti della rete natura 2000. Inoltre la direttiva prevista nel comma 1 appare per lo più una descrizione del bene oggetto di tutela, per altro poco coerente con la rubrica della norma.

Si propone di inserire l'art. 12 bis - *Ville Venete* - con contenuto speculare a quello dell'art. 12 PAT. (così come integrato a seguito della relativa osservazione). In subordine, la medesima disciplina può trovare collocazione nell'art. 42 PAT.

L'art. 29 comma 3 delle N.T.A., relativo agli interventi ammissibili nelle "zone non idonee" appare poco preciso ("...Sono ammissibili solo le opere e gli interventi volti al consolidamento dell'esistente") appare opportuno un precisare gli interventi effettivamente ammissibili in riferimento al DPR 380/2001.

Art. 55 - Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive per le varianti di cui al DPR 445/98.

La normativa SUAP richiamata non è più in vigore, essendo stato il DPR 447/1998 abrogato e sostituito dal DPR 7.9.2010, n. 160; la materia è inoltre attualmente disciplinata anche dalla L.R. 31.12.2012, n. 55. Si propone di aggiornare i riferimenti normativi dell'art. 55 del PAT, eventualmente adeguando anche le corrispondenti norme ivi previste.

Art. 59 - Norme di salvaguardia

59.3 Oltre all'osservazione che la norma non rientra fra le norme di salvaguardia, bensì fra le norme transitorie (per cui meriterebbe un articolato autonomo, pur all'interno del medesimo Titolo), si suggerisce di aggiungere il termine di cui al comma 5 *quater* dell'art. 48 L.R. 11/2004."

Vista

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica.

Ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri :

- del Genio Civile di Rovigo prot. n. 276819 del 09.06.2011;
- della Commissione Regionale VAS n. 182 del 23.09.2014;
- del parere istruttorio della Provincia di Rovigo prot. n. P/GE 2014/5707, del 11.02.2015;
- della Sezione Geologia e Georisorse prot. n. 281767 del 08.07.2015;
- del decreto del dirigente regionale della Sezione Urbanistica n. 87 del 12.10.2015 di validazione del Quadro Conoscitivo;

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 31 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- della Sezione Agroambiente prot. n. 32121 del 27.01.2016.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi dell'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, con 4 voti unanimi e favorevoli,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del PAT di Trecenta, descritto in premessa, ai sensi dell'articolo 15, L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni, e come composto da:

■ **Progetto** (elaborati progettuali - scala 1:10.000):

- TAV. A1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- TAV. A2 – Carta delle Invarianti
- TAV. A3 – Carta delle Fragilità
- TAV. A4 – Carta della Trasformabilità

■ **Relazioni Elaborati** (documenti relativi agli elaborati del Piano):

Relazioni tecniche

- TAV. A5 - Relazione tecnica
- TAV. A6 - Relazione di progetto
- TAV. A7 - Relazione sintetica

Norme Tecniche

- A8 - Norme Tecniche
- A8.1 – Allegato alle NTA

IL SEGRETARIO

f.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE

f.to VINCENZO FABRIS

La presente relazione istruttoria si compone di 32 pagine

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 32 di 32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO

n. 182 del 23 SETTEMBRE 2014

(odg 05 del 23/09/2014)

OGGETTO: Comune di TRECENTA (RO)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Trecenta ha approvato con DGC n. 131 dell'8.11.07 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
 - Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da

SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)

1



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n. 36 del 17.10.11 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.22 del 23.03.12, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "Il Resto del Carlino" e "LA Voce" di Rovigo del 23.03.12.

- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune non sono pervenute osservazioni.

DATO ATTO che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n.55 del 05.06.2008, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Comunale del Comune di Trecenta, con prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- Prot. n. 812 del 23.01.14
- Prot. n. 7222 del 04.07.14,
- Prot. n. 8148 del 04.08.14,

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la valutazione di Incidenza N. 286/2014 del 15/09/2014 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 05 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 23/09/2014 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità più importanti ed evidenti presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia valutativa applicata risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano. Alla luce delle integrazioni fornite durante l'iter istruttorio è stato possibile approfondire gli aspetti valutativi ed evidenziare però che non tutte le azioni possono ritenersi completamente valutate.
- Alla luce della metodologia utilizzata, del grado di dettaglio della stessa e della particolarità di alcune azioni strategiche sono emerse ulteriori considerazioni.
- Relativamente alla individuazione di Aree di Riqualificazione e Riconversione (art. 34 NTA) attuabili tramite PUA, si evidenzia che gli stessi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS qualora definiti gli elementi progettuali, dimensionali, nonché le destinazioni d'uso. Il Piano individua in tali ambiti l'area della ex caserma e la dismessa fattoria Spalletti di Trecenta.

SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)

2



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Relativamente alle infrastrutture di maggiore rilevanza di progetto: viabilità (art. 40 NTA), si prende atto che alcuni tratti derivano dal PTCP di Rovigo ed altri da pianificazione locale; sul punto si ritiene che nell'attuazione esecutiva dei tracciati evidenziati sia fondamentale mettere in atto tutte le misure di mitigazione degli impatti riportati nei paragrafi 40.6 e 40.7 delle NTA.
- Si apprende dalle NTA che il tracciato della viabilità locale individuato dalla tav.04 – Carta della trasformabilità, deve intendersi indicativo e che la sua definizione è demandata al P.I.
- Con riferimento alle aree ad Edificazione diffusa individuate nell'art. 30 delle NTA si chiede una attenta verifica delle perimetrazioni riportate nella tavola 4 al fine di contenere il consumo di suolo, anche in considerazione della sovrapposizione di un ambito con il sito della Rete Natura 2000 presente all'interno del territorio comunale.
- Con riferimento alle misure di mitigazione e compensazione ambientale citate nel R.A. si ritiene che le stesse debbano essere recepite dalle NTA.
- In fase di attuazione del Piano, dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate in merito alla Valutazione di Incidenza che esamina gli effetti del Piano sui siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio comunale.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata.
- Relativamente alla coerenza con il PTCP di Rovigo in merito alle Aree produttive, si ritiene, come peraltro riportato dal valutatore, che in sede attuativa venga svolta una verifica con l'art. 88 delle NTA del PTCP in merito alle direttive per le aree ad incremento controllato.
- Il R.A. riporta anche una verifica in merito alla coerenza con i piani urbanistici dei comuni contigui.
- Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.
- Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione; tale piano di monitoraggio dovrà essere recepito dalle NTA di Piano.

VISTA

la dichiarazione formulata dal Responsabile dell'Area tecnica del Comune del 04/08/2014, trasmessa con nota prot. 8148 del 04/08/2014 ed acquisita al prot. reg. n. 338101 del 07/08/2014, la quale afferma che a seguito delle pubblicazioni dei documenti relativi al PAT al R.A. ed alla Sintesi non Tecnica, non sono pervenute osservazioni.

RITENUTO che:

Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale
del Comune di Trecenta (RO) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO

SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1.1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1.1. dovrà essere modificato l'articolo 57 inserendo il seguente paragrafo contenente il Piano di Monitoraggio proposto nel R.A.:

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

Tema	Indicatori di stato/impatto	Unità di misura	Periodicità rilievo	Ente responsabile
Aria	Emissioni di monossido di carbonio	Kg/anno/Kmq	Biennale	Comune
	Emissioni di ossidi di azoto NOx	Kg/anno/Kmq	Biennale	Comune
	Emissioni di polveri PM10	Kg/anno/Kmq	Biennale	Comune
	Emissioni di ossidi di Zolfo	Kg/anno/Kmq	Biennale	Comune
	Emissioni di Benzene	Kg/anno/Kmq	Biennale	Comune
Clima	Emissioni di anidride carbonica	Kg/anno/Kmq	Biennale	Comune
Acqua	Carico trofico potenziale - Azoto	Tonn/anno/Kmq	Biennale	Comune
	Carico trofico potenziale - Fosforo	Tonn/anno/Kmq	Biennale	Comune
	Carico potenziale organico	A.E./Kmq	Biennale	Comune
Flora e fauna	Superficie urbanizzata / superficie ATO	%	Annuale	Comune
	Superficie agricola utilizzata /superficie ATO	%	Biennale	Comune
	Superficie boscata / Superficie ATO	%	Biennale	Comune
	Aree di connessione naturalistica/superficie ATO	%	Biennale	Comune
	Isole ad elevata naturalità/superficie ATO	%	Biennale	Comune
Paesaggio e territorio	Sviluppo corridoi ecologici/superficie ATO	m/Kmq	Annuale	Comune
	Sviluppo dei percorsi ciclabili	m/Kmq	Biennale	Comune
Popolazione e salute umana	Superficie a verde pubblico per abitante	Mq/abitante	Biennale	Comune
	Densità della popolazione	Ab/Kmq	Biennale	Comune
	Rete stradale con emissioni oltre 67 dB(A) diurni	m/Kmq	Biennale	Comune
	Aree a rischio di esondazione/superficie ATO	%	Biennale	Comune
Beni materiali e risorse	Produzione di rifiuti urbani	Kg/anno/res	Annuale	Comune
	Raccolta differenziata	Kg/anno/res	Annuale	Comune
	Consumi elettrici in agricoltura	Kwh/anno/Kmq	Biennale	Comune
	Consumi elettrici nell'industria	Kwh/anno/Kmq	Biennale	Comune
	Consumi elettrici nel terziario	Kwh/anno/Kmq	Biennale	Comune
	Consumi elettrici domestici	Kwh/anno/Kmq	Biennale	Comune
	Consumi idrici per residente	l/giorno	Biennale	Comune
	Consumi di Gas Metano	Mc/anno/Kmq	Biennale	Comune

1.1.2. relativamente alla individuazione di Aree di Riqualificazione e Riconversione necessario integrare l'articolo 34 con il seguente comma: "Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi che demandano al P.I. e ad un PUA l'attuazione, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".

1.1.3. relativamente alle misure di mitigazione e/o Compensazione individuate nel R.A. deve essere inserito un articolo specifico che ne riassume i contenuti.

1.1.4. per quanto riguarda le mitigazioni relative all'inquinamento luminoso, occorre inserire un articolo con le seguenti disposizioni:

- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)

4



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
 - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
 - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
 - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
 - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
 - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
 - E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
- 1.2 La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs.4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
- 1.3 La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione e quanto sopra esposto nonché con il Piano di Monitoraggio esposto nel Rapporto Ambientale.
- 1.4 Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
- 1.5 Il Comune di Trecenta deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nel Parere Consorzio di Bonifica Adige Po, prot. n.2275 del 26/02/2014, nel Parere Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto, prot. n.3686 del 18/03/2014, nel Parere Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, prot. 3452 del 27/03/2014, nel Parere ULSS n.18 – Rovigo, prot. n. 4573 del 28/04/2014, nel Parere ARPAV – Dipartimento Provinciale di Rovigo, prot. n. 11936 del 04/02/2014, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

- 2.1. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- 2.2. Dovrà essere verificata la coerenza dell'intervento con quanto riportato nell'art. 88 del PTCP relativamente all'espansione produttiva in "Aree ad incremento controllato".
- 2.3. *L'espansione dell'area produttiva posta lungo il tracciato della SP1 deve inoltre considerare e rispettare il tracciato della ippovia provinciale prevista dal PTCP (art. 41 NTA) e la presenza di corridoi ecologici secondari della rete ecologica (art. 51 NTA).*
- 2.4. Relativamente alla presenza nel territorio comunale del seguente sito della Rete natura 2000: IT3270007 Gorgi di Trecenta, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si prescrive quanto segue:
- che gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, i programmi complessi e le azioni svolti in attuazione del piano non interessino habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
 - di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) nonché progetti, interventi e azioni, in particolare facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano: art.33; art. 47, art. 48;
 - di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - di realizzare le azioni di cui all'articolo 33 al di fuori del periodo di vulnerabilità delle specie di interesse comunitario, che verrà caso per caso riconosciuto nell'ambito della valutazione di incidenza ricompresa nelle procedure di autorizzazione;
 - di realizzare gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;
 - di sviluppare i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale, riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
 - di prevedere nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico:
 - la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
 - l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
- 2.5. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV 1717 del 03/10/2013.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- 2.6. Si dovrà porre particolare attenzione alla definizione delle aree di edificazione diffusa al fine di contenere il consumo di suolo.
- 2.7. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 2.8. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 7 pagine

NOTE IN MERITO ALLE RICHIESTE CONTENUTE NEL PARERE VTR DEL 29.01.2016

PAT TRECENTA

RICHIESTE PROVINCIA DI ROVIGO:

1. *Richiesta della Provincia di Rovigo: "Appare opportuno adottare ovvero recepire all'interno del PAT uno specifico regolamento di pulizia idraulica con i contenuti previsti dall'articolo 17 comma 6 del PTCP."*

Il comune ha recentemente aderito al progetto del Consiglio di Bacino "Polesine", il quale sta procedendo alla redazione dei Piani delle Acque di tutti i comuni della provincia di Rovigo. il Piano delle Acque conterrà al suo interno uno specifico regolamento di pulizia idraulica.

2. *Richiesta della Provincia di Rovigo: "Il PAT individua nuovi tracciati viabilistici, definendo i tracciati di progetto come indicazione territoriale vincolante per la pianificazione di livello inferiore, che non sembrano interferire con la Rete Ecologica del PTCP, né con i percorsi della mobilità lenta. Purtroppo tali tracciati creano frammentazione agraria, inoltre il tracciato a sud del centro abitato di Trecenta non trova riscontro nelle previsioni progettuali del PTCP."*

Il tracciato a sud del centro abitato di Trecenta deriva da scelte di carattere locale, che vengono riconfermate con il PAT.

3. *Richiesta della Provincia di Rovigo: "Il PAT non individua alcune aree che il PTCP classifica come Aree a Incremento Controllato. Tale operazione, se ne deduce, è da intendersi come una riclassificazione delle stesse aree ad usi diversi che, pertanto, possono non essere assoggettate alle disposizioni del PTCP relative alle Aree a Incremento Controllato. Pur tuttavia si ritiene che tale volontà debba essere opportunamente motivata evidenziando le ragioni che hanno comportato la diversa individuazione e classificazione. Al contrario, per le rimanenti aree produttive del PAT, coincidenti con le Aree a Incremento Controllato del PTCP devono prevalere le norme del Piano provinciale, che pertanto devono essere recepite nel PAT."*

Le aree a incremento controllato riportate nel PTCP identificano, per il territorio di Trecenta:


1. l'attuale zona artigianale sostanzialmente satura in quanto interessata da un Piano Attuativo già convenzionato.
2. l'area agricola identificata con un'attività turistico-ricettiva di agriturismo e maneggio cosiddetta "La Bisa"
3. una serie di piccole aree localizzate all'interno del tessuto consolidato prevalentemente residenziale nei centri di Trecenta, Sariano e Pissatola
4. una serie di piccole aree ad oggi completamente agricole.

Considerata la sostanziale saturazione della prima area e l'assenza di altre aree destinate all'inserimento di insediamenti produttivi si ritiene di poter prevedere l'eventuale ampliamento dell'area suddetta.


Per le restanti tipologie di area, si ritiene che queste non presentino le caratteristiche per poter essere definite Aree produttive a incremento controllato

4. *Sistema ambientale naturale – tutela quali-quantitativa delle aree boscate: "Si ritiene altresì necessario venga effettuata la ricognizione cartografica delle aree boscate, ed elaborata specifica normativa ai sensi dell'art. 27 dello strumento di pianificazione provinciale."*

Nella relativa analisi del Quadro Conoscitivo erano state rappresentate tutte le aree boscate così come evidenziate dal dettagliato rilievo diretto a terra. Dal confronto tra il rilievo e quanto indicato nello strumento Provinciale emergeva che alcune superfici non



"corrispondevano" a quanto realmente presente. Si è scelto di rappresentare lo stato dei luoghi. (Si allega confronto cartografico/fotografico)



Il Progettista incaricato

Rovigo 10.03.2016

Arch. M. Alessandra Avezzù Pignatelli



[Handwritten signature]